

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1292, 256, 391, 561, 833, 857 e 1183-A

## RELAZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE BOSCO)

Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 1989

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale  
della difesa del suolo (n. 1292)

d'iniziativa dei deputati BOTTA, MANFREDI, CERUTTI, RICCIUTI, FERRARINI, ERMELLI CUPELLI, SERRENTINO, PIERMARTINI, MARTUSCELLI, ALESSI, ANGELINI Piero, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA Pietro, BONALUMI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASTAGNETTI Pierluigi, CHIRIANO, COLONI, CRESCENZI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI Vincenzo, MERLONI, NAPOLI, ORSENI-GO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, RINALDI, RUSSO Raffaele, RUSSO Vincenzo, ROSINI, SANGALLI, SANTONASTASO, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOLLA e ZOPPI

(V. Stampato Camera n. 1139)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente) della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 agosto 1988*

Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione  
del dipartimento del suolo e dell'ambiente (256)

**d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, BERLINGUER, CHIAROMONTE,  
LOTTI, GIUSTINELLI, MACALUSO, MAFFIOLETTI, PIERALLI,  
VISCANTI, TORNATI, ANDREINI, BISSO, PETRARA, SCARDAONI,  
PINNA, SENESI, NESPOLO e BAIARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987**

---

Programma di pronto intervento e norme organiche  
per la difesa del suolo (391)

**d'iniziativa dei senatori FABBRI, CUTRERA, PUTIGNANO, FORTE,  
SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, VELLA, ACONE,  
ZANELLA, AGNELLI Arduino, CALVI, FERRARA Pietro, INNAMORATO,  
MANCIA, MARIOTTI, MARNIGA, NATALI, PIERRI e VISCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1987**

---

Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del delta del  
Po, nonchè per la valutazione di impatto ambientale dei relativi  
interventi (561)

**d'iniziativa dei senatori DEGAN, FABRIS, MONTRESORI,  
CALVI e CORTESE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1987**

---

Misure urgenti per il disinquinamento delle acque e per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, dell'Adige, del Brenta e del Reno, anche ai fini del risanamento del mare Adriatico (833)

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, FABBRIS, GOLFARI,  
MONTRESORI, BOSCO, PERINA e LEONARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988**

---

Norme e interventi per il bacino idrografico del Po (857)

**d'iniziativa dei senatori FABBRI, SANTINI, SCEVAROLLI, FORTE,  
NATALI, ACHILLI, GEROSA, MARNIGA, PIZZOL, CASSOLA, ZANELLA  
e MANCIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1988**

---

Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico (1183)

**d'iniziativa dei senatori ZANELLA, PIZZOL, AGNELLI Arduino, CUTRE-  
RA, FORTE, MARNIGA, SCEVAROLLI, FOGU, MARIOTTI, PUTIGNANO,  
NATALI, CALVI, BOZZELLO VEROLE, ACONE, PIZZO, PEZZULLO,  
INNAMORATO e PIERRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1988**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La relazione presentata nel 1970 dalla Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo (Commissione De Marchi, istituita nel 1967) ha segnato una tappa decisiva nell'evoluzione di questa tematica. Essa, dopo aver definito in termini moderni, ancora oggi attuali, i concetti di conservazione e difesa del suolo, individua nel piano di bacino idrografico lo strumento di pianificazione idoneo ad attuare tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.

Negli anni 1969-1971 un ulteriore contributo alla politica di sistemazione idraulica e di difesa del suolo è stato dato dall'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni lavori pubblici e agricoltura del Senato, ben sintetizzata nella relazione finale dei senatori Noè e Rossi Doria. L'anticipato scioglimento delle Camere non consentì di giungere alla formale approvazione di un documento da parte delle Commissioni riunite, nè, tanto meno, all'approvazione di conseguenti disegni di legge.

La stessa situazione si è ripresentata nelle successive legislature con numerosi progetti e disegni di legge sempre decaduti per effetto dell'anticipato scioglimento delle Assemblee parlamentari.

Da ultimo nella IX Legislatura, la Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati è giunta alla redazione di un testo (derivante dalla unificazione del disegno di legge n. 3188 del Governo e delle proposte di legge Alborghetti ed altri n. 380, Fornasari ed altri n. 992, Trappoli ed altri n. 2096) sul quale si è registrata la convergenza unanime dei Gruppi che ne hanno richiesto il trasferimento alla sede legislativa.

L'interruzione della legislatura ha impedito, anche in questo ultimo caso, il proseguimento dell'*iter* del provvedimento, alcuni punti del quale sono stati anticipati da decreti-legge emanati essenzialmente per assicurare una qualche continuità di finanziamenti nel settore delle opere idrauliche.

Nell'attuale legislatura è stata ripresentata ed assegnata all'VIII Commissione (ambiente e territorio) della Camera dei deputati, in sede legislativa, la proposta di legge Botta ed altri n. 1139, che riproduce il testo approvato dal Comitato ristretto della Commissione lavori pubblici nella IX legislatura. Tale disegno, approvato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati il 29 luglio 1988, è stato trasmesso al Senato il 10 agosto successivo (Atto Senato n. 1292): la Commissione ambiente lo ha esaminato - congiuntamente ai disegni di legge nn. 256, 391, 561, 833, 857 e 1183, connessi per contenuto - in sede referente e vi ha apportato notevoli modifiche. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati viene ora sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nel testo proposto dalla 13<sup>a</sup> Commissione, che propone altresì l'assorbimento in esso degli altri disegno di legge sopra citati.

\* \* \*

In questo lungo periodo di tempo che va dal 1967 ad oggi, oltre ad interventi settoriali, non sono mancate alcune novità istituzionali di rilievo come quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di opere idrauliche, ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che stabilisce un ampio decentramento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario.

In materia di opere idrauliche, è opportuno tenere presente che la situazione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, in base alla normativa vigente, è la seguente:

allo Stato competono, oltre alla difesa dei litorali, le opere idrauliche di I categoria riguardanti aree di confine nei bacini idrografici sia interregionali che regionali (articolo 88, n.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616), le opere idrauliche di II categoria nei bacini interregionali (fino a che non sarà previsto il loro trasferimento in sede

di legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici);

alle Regioni competono: le opere idrauliche di II, III, IV e V categoria nei bacini regionali, le opere idrauliche di III, IV e V categoria nei bacini interregionali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977, in attuazione agli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha proceduto all'individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale.

In mancanza di un quadro di riferimento organico della materia, la legge n. 843 del 1978 ha disposto un piano triennale di interventi (1979-1981) nel settore delle opere idrauliche, successivamente rifinanziato per il biennio 1982-1983 dal decreto-legge n. 789 del 1981 (convertito dalla legge n. 53 del 1982) e per il triennio 1984-1986 dalla legge n. 99 del 1985.

Nel frattempo, sono stati insediati per i singoli bacini comitati misti Stato-Regioni con il compito di effettuare studi ed indagini propedeutiche alla redazione dei piani. Nel marzo 1987, il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso alla Commissione ambiente della Camera dei deputati una relazione sullo stato di avanzamento degli studi dei suddetti piani.

Sul piano politico-parlamentare, quindi, il confronto dura da alcuni decenni, e mentre si è arrivati ad istituire il Ministero dell'ambiente e ad introdurre normative in materia di danno ambientale, per la difesa del suolo si è andati avanti con soluzioni provvisorie, con interventi legislativi *ad hoc* prevalentemente adottati per far fronte alle calamità naturali che di volta in volta si sono abbattute sul nostro Paese.

La compresenza di più Regioni sullo stesso bacino idrografico, la diversa rilevanza nazionale o regionale del bacino, la diversa portata delle opere idrauliche da eseguire sono tutti elementi che hanno dato luogo a non poche difficoltà in materia di competenze fra Stato, Regioni e province autonome.

L'obiettivo della legge-quadro, della programmazione e dei finanziamenti pluriennali, della definizione e ripartizione delle competenze tra istituzioni centrali e regionali, da tempo largamente avvertito, viene oggi reali-

sticamente affrontato e raggiunto dalla presente proposta di legge, che con le non poche novità introdotte dalla Commissione ambiente del Senato, oltre ad avviare il riordino amministrativo di importanti strutture statali, realizza, attraverso una più moderna e puntuale impostazione del «governo per comitati», una valida e semplice forma di coordinamento tra l'azione statale, quella regionale e quella degli enti locali.

\* \* \*

In sede di discussione generale presso la Commissione ambiente è stato generalmente osservato come il sistema delineato nel testo trasmesso dalla Camera, anche per la matrice culturale degli studi posti alla base, tutti incentrati sulla problematica idrogeologica, non disciplinasse in modo organico la tutela delle acque dall'inquinamento e, in definitiva, si limitasse a prevedere solo un «debole» coordinamento con l'assetto della «legge Merli». Ci si è trovati, quindi, di fronte all'esigenza di estendere la portata della riforma per ricomprendere all'interno del piano di bacino anche le funzioni di risanamento delle acque disciplinate dalla legge n. 319 del 1976. Questa linea ha comportato la predisposizione e l'approvazione, in 13ª Commissione, di numerosi emendamenti che hanno esteso i compiti dei comitati istituzionali di bacino anche al disinquinamento e risanamento delle acque e introdotto una formula di «diarchia» nella guida della programmazione e dell'attività dei servizi tecnici, che vede impegnati rispettivamente i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.

Conseguentemente, la stessa definizione delle finalità della difesa del suolo, oltre a ricomprendere il tradizionale concetto di difesa idrogeologica, risulta ora con chiarezza estesa alle problematiche sulla tutela delle acque.

Queste finalità, che troviamo indicate nell'articolo 1, comma 2, evidenziano l'importanza e la necessità che tutti gli interventi che vengono effettuati nel bacino idrografico siano inseriti in una visione globale realizzabile solo attraverso il piano di bacino.

Il piano di bacino (articolo 17) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo

mediante il quale sono pianificati e programmati gli interventi a difesa del suolo. Esso individua prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell'ambiente ed è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo; le sue prescrizioni, dichiarate di particolare efficacia, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed enti pubblici e per i soggetti privati anche nel settore urbanistico (vedi i commi 4, 5 e 6). Non va dimenticato infatti che troppo spesso i piani urbanistici hanno consentito interventi finanche in zone a rischio, con le conseguenze ben note a tutti.

I piani di bacino di rilievo nazionale (articolo 18) sono elaborati dai comitati tecnici (articolo 12, commi 2 e 5) e adottati dai comitati istituzionali (articolo 12, commi 2, 3 e 4). Il relativo progetto di piano segue un *iter* che prevede, tra l'altro, la consultazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo (articolo 6) e particolari forme di pubblicità ai fini del recepimento delle osservazioni. I piani di bacino di rilievo nazionale sono approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle Regioni.

I piani di bacino interregionali (articolo 19) seguono le stesse procedure previste per i precedenti bacini così come indicate dall'articolo 13, solo che l'approvazione, per le parti di rispettiva competenza territoriale, è affidata alle Regioni.

I piani di bacino regionale (articolo 20) sono infine elaborati e approvati dalle Regioni con le procedure di cui all'articolo 19.

I piani di bacino vengono attuati attraverso programmi triennali di intervento (articolo 21) adottati, per i bacini di rilievo nazionale, dai competenti comitati istituzionali; per quelli interregionali, d'intesa tra le Regioni; per i bacini regionali, dalle Regioni competenti (articolo 22). I programmi così delineati sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, li trasmette, a sua volta, al Ministro del tesoro per la predisposizione del disegno di legge finanziaria.

Gli interventi previsti dai programmi triennali sono a totale carico dello Stato (articolo

25). Le Regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono comunque concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani (articolo 21). Sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle Regioni. Detto programma, ai sensi dell'articolo 4, è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 25, commi 3 e 4).

Per consentire l'immediato avvio delle azioni per la difesa del suolo, già nel triennio 1989-1991, entro i termini previsti dall'articolo 31, le autorità di bacino, per i bacini di rilievo nazionale e le Regioni per quelli interregionali e regionali, elaborano e adottano schemi previsionali e programmatici. Gli schemi sono trasmessi al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991 da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per l'attuazione dei predetti schemi è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

In considerazione della complessità dei problemi che si collegano alla difesa del suolo, nella sua accezione più moderna, il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione affida poi gli atti più rilevanti di indirizzo e di coordinamento e quelli di approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale e del programma nazionale di intervento, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (articolo 4). Inoltre, per rafforzare in particolare la funzione di coordinamento, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, cui si è già fatto cenno nel corso di questa relazione. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei

ministri, o da un Ministro membro su sua delega, ed è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile.

Il Comitato ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali e adotta gli atti di indirizzo e coordinamento delle loro attività; propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale, che coordina con quelli delle Regioni, verificandone l'attuazione.

Le attribuzioni statali previste dal disegno di legge in esame sono peraltro svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze (articolo 5). Si è scelta inoltre la strada di prevedere al centro, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato nazionale per la difesa del suolo (articolo 6) che formula pareri, proposte ed osservazioni in ordine alle attività e alle finalità del provvedimento. Si prevede anche la riorganizzazione e il potenziamento della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici (articolo 7).

In questo quadro di rafforzamento del supporto informativo, scientifico, progettuale e promozionale dell'attività dello Stato per la difesa del suolo si colloca poi la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi tecnici nazionali (idrografico e mareografico; dighe; sismico; geologico) in un sistema coordinato ed unitario a tal fine collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ne assicura l'autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa (articolo 9). Si tratta di una importante novità istituzionale ed organizzativa opportunamente collocata presso la Presidenza del Consiglio che oltre a svolgere l'attività conoscitiva prevista all'articolo 2 realizza il sistema informativo e la rete nazionale integrati di rilevamento e di sorveglianza (articolo 9, comma 5).

Dell'attività dei servizi si avvalgono le pubbliche amministrazioni indicate dal disegno di legge e chiunque, pagando secondo un tariffario predisposto, faccia richiesta di dati, pareri e consulenze.

Ai servizi tecnici è preposto un consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consi-

glio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali trasferiti alla Presidenza, ed inoltre dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica, che con la loro partecipazione realizzano il più ampio coordinamento tecnico nell'interesse dello Stato.

Il disegno di legge demanda altresì al Governo, indicando termini, principi e criteri direttivi, il compito di riorganizzare e di potenziare i servizi tecnici attraverso regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda poi gli altri soggetti (Regioni, enti locali e autorità di bacino di rilievo nazionale) il disegno di legge ne precisa, in materia di difesa del suolo, funzioni e competenze agli articoli 10, 11 e 12.

Particolare attenzione merita peraltro la nuova figura dell'autorità di bacino di rilievo nazionale (articolo 12), i cui organi sono: il comitato istituzionale; il comitato tecnico; il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa. Essa è istituita per il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale che dal disegno di legge vengono considerati «ecosistemi unitari».

La Commissione ambiente del Senato, nel definire questa nuova autorità, ha avuto ben chiaro che i procedimenti decisionali non possono essere improntati ad una rigida separazione di competenze, ma solo a forme di collaborazione tra le Regioni e le diverse Amministrazioni centrali che risultano interessate alla materia. Orbene, l'autorità, attraverso la nuova figura del segretario generale, assicura l'unitarietà funzionale del bacino e attraverso il comitato istituzionale - formato per lo Stato dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali e ambientali e per le Regioni dai presidenti delle giunte regionali - assicura, in presenza di diversificare competenze, le decisioni fondamentali per il governo di bacino: adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano, adotta il piano, ne controlla l'attuazione.

Il comitato tecnico è invece organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede all'elaborazione del piano.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, un recente rapporto dell'OCSE su «lo stato dell'ambiente» traccia il seguente quadro:

«Le pressioni che subisce il suolo sono estremamente numerose: inquinamento, scarichi inadeguati, pesticidi, depositi di fanghi da stazioni di depurazione, piogge acide, erosione idrica ed eolica, desertificazione, tasso di salinità.

Il suolo è anche oggetto di una crescente e concorrente domanda da parte dell'industria, del settore energetico, dei trasporti, dello sviluppo urbano, del turismo, dell'agricoltura e della silvicoltura.

Zone particolarmente critiche sono i terreni agricoli di buona qualità alla periferia delle città, le fasce costiere, i parchi naturali e le zone umide.

L'uso che del suolo viene fatto è, infine, una delle più importanti variabili nella determina-

zione del livello di rischio legato alle catastrofi naturali: la densità di popolazione e l'incremento di edifici e infrastrutture nelle zone esposte portano quasi automaticamente ad accrescere i danni.

Questi problemi - anche se non tutti riguardano le medesime zone - accumulandosi portano ad un degrado globale del suolo che preoccupa, o dovrebbe preoccupare, i paesi dell'OCSE.»

Per tutti questi motivi, peraltro a noi ben noti, occorre dare con urgenza al Paese, in questa assai complessa e delicata materia, una moderna normativa-quadro che nell'ambito della globale politica di difesa dell'ambiente e delle risorse naturali, tuteli il suolo, l'assetto idrogeologico e la qualità delle acque da ogni dissennato uso e da irreversibili fenomeni di degrado.

Il testo che la Commissione presenta all'esame dell'Assemblea è frutto di una lunga preparazione teorica e di un ampio dibattito parlamentare cui hanno partecipato in modo costruttivo, direttamente e indirettamente, Governo, Regioni ed enti locali.

Bosco, *relatore*



**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sui disegni di legge nn. 256, 391 e 1292**

(Estensore: MAZZOLA)

16 novembre 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che il comma 2 dell'articolo 24 del disegno di legge n. 1292 venga modificato nel senso di non derogare alla legge n. 301 del 1982.

Si osserva inoltre che appare non chiara la dizione del comma 6 dell'articolo 17 in quanto, mentre pone a carico dei comuni l'obbligo di provvedere comunque al rispetto delle prescrizioni dei piani di bacino idrografico anche in mancanza delle disposizioni di attuazione dei piani stessi da parte delle regioni, attribuisce poi contraddittoriamente alle regioni inadempienti il compito di sostituirsi ai comuni in caso di inerzia di questi ultimi nell'adozione degli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici.

Si esprimono infine perplessità sulla deroga prevista dal comma 4 dell'articolo 24.

**su emendamenti ai disegni di legge nn. 256, 391 e 1292**

(Estensore: MURMURA)

16 febbraio 1989

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, ribadendo la condizione, precedentemente espressa, in ordine alla necessità che le norme in materia di assunzione, inquadramento e promozione del personale siano informate ai principi stabiliti dalle vigenti normative sul pubblico impiego.

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore: GALLO)

**sul disegno di legge n. 391**

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto riguarda di propria competenza, esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

**sui disegni di legge nn. 256, 391, 1183, 1292 e su emendamenti**

7 marzo 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1292, già approvato dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, comunica quanto segue:

a) la portata complessiva della spesa di conto capitale deve essere ricondotta nell'ambito degli accantonamenti di fondo speciale preordinati per la finalità di cui al disegno di legge in esame. In particolare, per quanto riguarda lo slittamento dal 1988 dell'accantonamento «Difesa del suolo», la somma complessiva è pari a lire 822 miliardi derivanti dalle prenotazioni rispettivamente effettuate dall'altro ramo del Parlamento, in sede di

esame del disegno di legge in questione (pari a 762 miliardi) e da questo ramo del Parlamento, in sede di esame dei disegni di legge relativi agli interventi per il bacino dell'Arno (atti Senato nn. 678, 761, 797 e 819), pari a 60 miliardi.

Per gli anni 1989, 1990 e 1991 l'accantonamento in questione è utilizzabile per un ammontare pari a 95 miliardi nel 1989, 520 miliardi nel 1990 e 1.000 miliardi nel 1991. Infatti si ricorda che con il decreto-legge n. 49 del 1989 (atrazina) l'accantonamento in questione è stato utilizzato per 5 miliardi nel 1989 e 180 miliardi nel 1990.

A tali accantonamenti possono essere aggiunti 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1990 con riferimento all'accantona-

mento di fondo speciale di parte capitale destinato a: «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi...»; il predetto orizzonte finanziario costituisce cornice inderogabile di copertura entro la quale deve collocarsi l'impatto finanziario di conto capitale delle norme in esame.

Al riguardo si richiama l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento una iniziativa, già approvata dal Senato, che riguarda interventi per la salvaguardia del fiume Arno con prenotazioni pari a 60 miliardi per il 1988, a 160 miliardi per il 1989 e a 190 miliardi per il 1990, sempre a valere sull'accantonamento «Difesa del suolo...». È pertanto opportuno che nella definizione di un testo organico in materia la Commissione di merito tenga presente la predetta situazione che si radica su deliberazioni da essa stessa in precedenza assunte;

b) per quanto riguarda le spese in materia di nuove assunzioni di personale si segnala che il rappresentante del Tesoro ha fatto presente che l'indicato accantonamento del fondo speciale di parte corrente è destinato ad una

finalità per la quale è *in itinere*, presso l'altro ramo del Parlamento, una specifica iniziativa governativa. Si raccomanda pertanto alla Commissione di merito di valutare opportunamente tale preoccupazione del Governo, approfondendo la possibilità di individuare forme alternative di copertura per le spese di personale di cui all'articolo 24, ultimo comma, del disegno di legge n. 1292. Più in generale si sottolinea alla Commissione di merito la inopportunità del massiccio ampliamento di organici previsto nel testo in esame, ampliamento che appare in contraddizione con le deliberazioni legislative adottate in materia di pubblico impiego, nel quadro della manovra di bilancio per il 1989.

Per quanto riguarda gli altri disegni di legge, essi possono avere corso, presumibilmente nel contesto di un unico articolato entro il quale saranno assorbiti, a condizione che risulti rispettata la cornice finanziaria prima indicata.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito vale analogo ragionamento: essi possono avere corso a condizione che le rispettive implicazioni finanziarie si mantengano entro i limiti prima indicati.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1292**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## TITOLO I

## LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

## CAPO I.

## LE ATTIVITÀ

## Art. 1.

*(Ambito della legge)*

1. La presente legge disciplina le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione aventi per finalità:

a) la conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali, dai processi geologici di natura endogena ed esogena, dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica, e la salvaguardia delle acque per ciò che discende dal governo del suolo;

b) la razionale utilizzazione dei suoli nelle attività di pianificazione e delle acque a scopi irrigui, civili e industriali;

c) il perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e per la razionale utilizzazione delle acque superficiali e dei corpi idrici profondi;

d) la salvaguardia dall'erosione dei suoli agricoli sulle zone inondabili e sulle coste, in conformità alle direttive della Comunità economica europea.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## TITOLO I

## LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

## CAPO I.

## LE ATTIVITÀ

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge disciplina le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione per la difesa del suolo.

2. La difesa del suolo ha per finalità:

a) la salvaguardia del territorio, del suolo, ivi compreso quello agricolo, e del sottosuolo dai processi geologici, dalle acque e da altri fattori di natura fisica ed antropica che possano provocare fenomeni di degrado;

b) la razionale utilizzazione del suolo e delle acque;

c) la tutela delle acque, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge si intende:

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;

c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonchè le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di bonifica ed irrigazione. Sono comunque fatte salve le competenze assicurate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonchè principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Ai fini della presente legge, la espressione «difesa del suolo» equivale sinteticamente a «conservazione e difesa del territorio, del suolo, del sottosuolo nonchè difesa e utilizzazione delle acque» e l'espressione «corso d'acqua» equivale sinteticamente alle dizioni, singole o considerate nel loro complesso, «corso d'acqua, fiume, torrente, canale, lago, laguna, altri corpi idrici».

5. Ai fini della presente legge, «bacino idrografico» è il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonchè il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonchè il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;

e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.

4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.

5. *Identico.*

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente: qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico, il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.

Art. 2.

(Attività conoscitiva)

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 si esplica tra l'altro:

a) nel censimento dello stato di dissesto di tutto il territorio nazionale, anche attraverso fotogrammetria e relativa cartografia tematica; nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati geologici, geotecnici, geomorfologici, pedologici e di copertura vegetale del territorio, idrogeologici, idrografici e meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, nonché dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;

b) nella effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conoscenza dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di carte tematiche del territorio, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;

d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche e degli scarichi in esse e del catasto delle utenze delle acque pubbliche;

e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio finalizzati al miglior uso intersettoriale delle risorse idriche;

f) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 è svolta secondo criteri, metodi e *standards* di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Attività conoscitiva)

1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

raccolta, elaborazione e consultazione nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti del settore, comunque in esso operanti, definiti ai sensi dell'articolo 4, garantendo possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo.

3. I servizi tecnici nazionali annualmente aggiornano e pubblicano il catalogo dei dati e delle ricerche.

4. È fatto obbligo a chiunque raccolga dati nel settore della difesa del suolo di trasmetterli alla regione competente territorialmente e ai competenti servizi tecnici nazionali, secondo modalità definite ai sensi del comma 2.

#### Art. 3.

*(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)*

1. Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti operanti nel settore della difesa del suolo, volti ad assicurare, tra l'altro:

a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica, anche per limitare l'ulteriore uso del suolo, nonché attraverso processi di rinaturalizzazione e la sistematica manutenzione di opere ed impianti;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, nonché dei rami terminali e delle foci del mare nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno ricordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

#### **Soppresso.**

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

#### Art. 3.

*(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)*

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di lamina-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri movimenti franosi e fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una sempre più efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, anche attraverso una gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, e garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, della gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e della conservazione dei beni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l) l'esercizio aggiornato e scientificamente adeguato delle attività dei servizi tecnici per la difesa del suolo;

m) il riordino del vincolo idrogeologico;

n) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

## CAPO II.

### I SOGGETTI CENTRALI

#### Art. 4.

*(Il Consiglio dei ministri e il Comitato di ministri per i servizi tecnici e l'attuazione)*

1. Il Consiglio dei ministri esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge, su proposta

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

**soppressa;**

p) *identica;*

q) *identica.*

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

## CAPO II.

### I SOGGETTI CENTRALI

#### Art. 4.

*(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri nel caso di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. In particolare:

a) adotta indirizzi in ordine ai metodi e criteri, anche tecnici, di raccolta ed elaborazione dati, con specifico riguardo all'attività dei servizi di cui all'articolo 9, di collaborazione e di coordinamento in materia, nonché delle attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, degli abitati, dei beni, del territorio e delle modalità di utilizzazione e gestione delle risorse dei beni e dei servizi;

b) adotta metodi e criteri per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento e di gestione;

c) delimita, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, i bacini di rilievo nazionale;

d) approva i piani di bacino di rilievo nazionale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale;

e) coordina le attività del sistema informativo territoriale, anche con riguardo alla politica ambientale.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di ministri per i servizi tecnici nazionali e l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, presieduto dal

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

**soppressa;**

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

**soppressa;**

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro appositamente delegato, e composto dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, o sottosegretari appositamente delegati. Alla sua segreteria provvede la direzione generale di cui all'articolo 7.

3. Il Comitato di ministri presiede all'attività ed al funzionamento dei servizi tecnici nazionali.

4. Il Presidente del Comitato, previa deliberazione del Comitato medesimo, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini, di cui all'articolo 25.

5. Il Comitato assicura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento delle amministrazioni dello Stato con i programmi predisposti dalle regioni e da enti pubblici a carattere nazionale e ne verifica lo stato di attuazione.

6. Il Comitato si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

#### Art. 5.

(*Competenze del Ministero dei lavori pubblici*)

##### 1. Il Ministero dei lavori pubblici:

a) formula proposte al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile.

3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

#### Art. 5.

(*Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente*)

1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

##### 2. Il Ministro dei lavori pubblici:

a) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) provvede alla organizzazione sul territorio nazionale dei servizi idrografico e mareografico, sismico e dighe;

c) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

d) predispone, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale da allegare alla relazione generale sulla situazione economica del paese e quella sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29;

e) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonchè alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**soppressa;**

b) *identica;*

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonchè alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

*(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)*

1. È istituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un sottosegretario delegato.

2. Il Comitato nazionale ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ed è composto da esperti particolarmente qualificati nelle materie della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

b) due in rappresentanza del Ministero dell'ambiente;

c) uno in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'agricoltura e delle foreste; delle finanze; del tesoro e dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile;

d) due in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

e) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);

f) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

g) uno in rappresentanza di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

h) uno in rappresentanza dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCSEM);

i) uno di chiara fama nel settore dell'organizzazione amministrativa, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

*(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)*

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonchè del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCSEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Del Comitato nazionale, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Alle sedute del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il direttore generale della difesa del suolo e il direttore generale della prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale.

4. Il Comitato nazionale è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato nazionale disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.

7. Il Comitato nazionale formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività e finalità di cui alla presente legge. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguar-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. *Identico.*

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

danti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

#### Art. 7.

(Direzione generale della difesa del suolo - Segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo)

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.

2. Alle predette funzioni di segreteria della direzione generale collabora, sulla base di apposita convenzione, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono istituiti in particolare il servizio di segreteria, il servizio studi e documentazione, il servizio piani e programmi; ad essi è assegnato anche il personale indicato e distaccato dalle regioni ai sensi dell'articolo 28.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale per la difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

#### Art. 7.

(Direzione generale della difesa del suolo)

1. *Identico*.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

**Soppresso.**

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Art. 8.

(Collaborazione interministeriale)

1. Ai fini della presente legge i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono avvalersi delle strutture centrali e periferiche degli altri Dicasteri facenti parte del Comitato stesso.

Art. 9.

(I servizi tecnici nazionali)

1. I servizi idrografico e mareografico, dighe, sismico e geologico sono servizi tecnici nazionali e svolgono, in particolare, le attività di cui all'articolo 2 e al presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione e al potenziamento dei servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in sistema coordinato ed unitario presieduto dal Comitato di cui all'articolo 4, attribuendo loro autonomia funzionale, scientifica ed organizzativa e garantendo che di essi possano avvalersi direttamente, oltre ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e delle foreste, anche i comitati di bacino, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale per la difesa del suolo e il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

2. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo formula proposte per la riorganizzazione, il costante ammodernamento ed il funzio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Art. 8.

(Collaborazione interministeriale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.

Art. 9.

(I servizi tecnici nazionali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, nonché i comitati di bacino, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

namento dei predetti servizi tecnici nazionali, per il loro coordinamento e la collaborazione con i servizi, gli istituti, le università, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamento nel settore della difesa del suolo.

3. I servizi tecnici nazionali forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province autonome, agli enti ed aziende locali, anche consorziati, alle comunità montane nonché ai consorzi pubblici e di interesse pubblico, e coordinano, ai fini della presente legge, con modalità definite ai sensi dell'articolo 4, l'attività degli altri servizi tecnici di settore. Le amministrazioni e gli enti pubblici e privati che ne fanno uso partecipano agli oneri finanziari delle prestazioni fornite dai servizi tecnici secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

4. I servizi tecnici nazionali possono avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza, nonché impiegare in compiti d'istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono modalità di applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

5. Il servizio nazionale idrografico e mareografico provvede, in particolare:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni su fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della difesa delle coste, della geofisica e della meteorologia, anche al fine di soddisfare le esigenze per la progetta-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali;

c) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la presenza e la circolazione delle acque superficiali e profonde;

d) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque, e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

e) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia, idrografia, mareografia e oceanografia.

6. Restano affidati al servizio nazionale idrografico e mareografico i compiti attribuiti al servizio idrografico e al servizio mareografico dalle disposizioni vigenti non in contrasto con la presente legge.

7. Il servizio nazionale idrografico e mareografico si articola in un ufficio centrale e in uffici o sezioni autonome.

8. Per l'attività mareografica possono essere istituite sezioni aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime.

9. Il servizio nazionale dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni, istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, e in particolare provvede:

a) all'esame dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali e controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 10 metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera a);

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera a).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandata-gli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per la attribuzione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. Il servizio nazionale sismico esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene alla difesa del suolo.

11. Il servizio nazionale geologico provvede, tra l'altro, ad assolvere i seguenti compiti ai fini della presente legge:

a) rilevamento dei bacini idrografici e ricerche per la preparazione, pubblicazione e aggiornamento, tenendo conto della produzione cartografica regionale, di carte speciali del territorio nazionale, (in particolare geologiche e derivate, geofisiche, geopedologiche e geomorfologiche), alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) raccolta ed elaborazione di dati per la costituzione, gli aggiornamenti e la gestione di un servizio centrale di documentazione geologica e geofisica;

c) ricerche e studi geologici, geofisici e geoapplicativi, su richiesta e a favore di pubbliche amministrazioni, regioni, enti pubblici;

d) ordinamento in collezioni del materiale di interesse scientifico raccolto, acquistato o ottenuto in scambio.

12. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un unico sistema informativo e una rete nazionale integrati di sorveglianza e rilevamento, anche definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti, pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni e i coordinamenti necessari. All'organizzazione e gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica.

13. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

14. I funzionari tecnici preposti ai servizi nazionali idrografico e mareografico, sismico, geologico e dighe fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

15. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alla riorganizzazione funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

superiore dei lavori pubblici, tenendo conto dell'organizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali.

### CAPO III.

#### LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E I COMITATI DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

#### Art. 10.

*(Le regioni)*

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio.

### CAPO III.

#### LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

#### Art. 10.

*(Le regioni)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale e in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero dell'ambiente.

3. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente ed uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonchè al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un vaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di vaso.

5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

7. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

#### Art. 11.

*(Enti locali ed altri soggetti)*

1. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. *Identico.*

#### Art. 11.

*(Enti locali ed altri soggetti)*

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Comitato di bacino di rilievo nazionale)

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale sono istituiti:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) la segreteria tecnico-operativa.

2. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario delegato, ed è composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile o loro delegati nonchè dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti.

3. Il comitato istituzionale:

- a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
- b) presiede all'attività del comitato tecnico;
- c) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino;
- d) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- e) propone i provvedimenti necessari per garantire comunque la elaborazione del piano di bacino;
- f) adotta il piano di bacino e ne controlla l'attuazione;
- g) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. *Identico*:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;

**soppressa;**

b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) *identica*;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) *identica*;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

h) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge.

4. Il comitato tecnico è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Alla costituzione dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate. Il presidente del comitato tecnico è scelto dal Ministro dei lavori pubblici tra i componenti del comitato stesso e partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato istituzionale.

5. Il comitato tecnico provvede alla elaborazione del piano di bacino e adotta ogni ulteriore atto previsto dalla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**soppressa;**

g) controlla l'attuazione del piano di bacino.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonchè alle risorse stanziare per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Il comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnico-operativa costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate.

7. La segreteria tecnico-operativa è articolata negli uffici: *a)* segreteria; *b)* studi e documentazione; *c)* piani e programmi. È diretta da un funzionario nominato dal presidente del comitato istituzionale fra i componenti della segreteria stessa.

8. I comitati e le segreterie tecnico-operative hanno sede presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici.

## TITOLO II

### GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

#### CAPO I.

#### GLI AMBITI

#### Art. 13.

*(Classificazione dei bacini idrografici)*

1. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono di rilievo nazionale, interregionale e regionale. La delimitazione dei

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

*g)* è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: *a)* segreteria; *b)* studi e documentazione; *c)* piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.

## TITOLO II

### GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

#### CAPO I.

#### GLI AMBITI

#### Art. 13.

*(Classificazione dei bacini idrografici  
e loro delimitazione)*

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bacini ricomprende l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori.

(V., in analoga formulazione, l'articolo 28, comma 1, del testo approvato dalla Camera dei deputati)

(V., in analoga formulazione, l'articolo 28, comma 2, del testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. I bacini di rilievo nazionale sono quelli interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, ad eccezione di quelli interessanti il territorio di S. Marino, fatta salva l'applicazione di accordi internazionali, nonchè i seguenti:

- a) Tagliamento;
- b) Livenza;
- c) Brenta-Bacchiglione;
- d) Adige;
- e) Po;
- f) Arno;
- g) Ofanto;
- h) Tevere;
- i) Liri-Garigliano;
- l) Volturno;
- m) Piave;
- n) Lao.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

#### Art. 14.

##### (Bacini di rilievo nazionale)

1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico:

- 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
- 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige);
- 5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);

b) per il versante tirrenico:

- 1) Arno (Toscana, Umbria);
- 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);
- 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campagna, Abruzzo);
- 4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campagna).

2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1, 2, 3, 4 e 5 ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3 e 4, è

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

*(Bacini di rilievo nazionale)*

1. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

2. All'Adige, al Po, all'Arno, al Tevere e al Volturno si applicano le disposizioni della presente legge, in attesa di discipline speciali che, tenuto conto dei caratteri peculiari di ciascuno, assicurino la tutela dei suoli anche a fini ambientali, il risanamento delle acque, la fruizione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico-sociale, in un quadro che garantisca il migliore coordinamento dell'azione dello Stato e delle regioni, il rispetto delle autonomie regionali e le esigenze di gestione unitaria.

Art. 15.

*(Bacini di rilievo interregionale)*

1. Bacini di rilievo interregionale sono i seguenti:

- a) Reno;
- b) Tartaro-Canal Bianco;
- c) Lemene;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.

3. *Identico.*

**Soppresso.**

Art. 15.

*(Bacini di rilievo interregionale)*

1. Bacini di rilievo interregionale sono:

- a) per il versante adriatico:
  - 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- d) Tronto;
- e) Trigno;
- f) Fortore;
- g) Bradano;
- h) Magra;
- i) Fiora;
- l) Sinni;
- m) Sele;
- n) Marecchia;
- o) Conca;
- p) Sangro;
- q) Saccione;
- r) Noce.

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano tali funzioni previa specifica intesa interregionale.

3. L'intesa interregionale deve definire:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai bacini di rilievo interregionale si applicano le disposizioni previste per i bacini di rilievo nazionale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2) Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
- 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
- 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
- 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
- 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
- 7) Sangro (Abruzzo, Molise);
- 8) Trigno (Abruzzo, Molise);
- 9) Saccione (Molise, Puglia);
- 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
- 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b) per il versante ionico:

- 1) Bradano (Puglia, Basilicata);
- 2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

- 1) Magra (Liguria, Toscana);
- 2) Fiora (Toscana, Lazio);
- 3) Sele (Campania, Basilicata);
- 4) Noce (Basilicata, Calabria);
- 5) Lao (Basilicata, Calabria);

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

(Bacini di rilievo regionale)

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 13, 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle istruttorie per la concessione delle grandi derivazioni deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CAPO II.  
GLI STRUMENTI

Art. 17.

(Piano di bacino)

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Bacini di rilievo regionale)

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.

2. *Identico.*

3. Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.

CAPO II.  
GLI STRUMENTI

Art. 17.

(Valore, finalità e contenuti del piano di bacino)

1. *Identico.*

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e contiene comunque:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali nonchè dei vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativi al bacino;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonchè delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonchè del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la previsione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonchè dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) *identica*;

h) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Le autorità competenti provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali, i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) *identica*;

q) *identica*;

r) *identica*;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. Al coordinamento e adeguamento dei piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, provvede, nei bacini di rilievo nazionale e in quelli di rilievo interregionale, il comitato istituzionale, che, per tale funzione, nei primi è presieduto dal Ministro dell'ambiente.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di disposizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia.

6. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o sui *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione dei piani di bacino idrografico, emanano disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso. In caso di inerzia regionale, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani di bacino. Qualora i comuni non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

#### Art. 18.

(I piani di bacino di rilievo nazionale)

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

#### Art. 18.

(I piani di bacino di rilievo nazionale)

1. *Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consulta-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Le regioni si esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di piano, entro i successivi trenta giorni, anche ai sensi del comma 5.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sui *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

#### Art. 19.

*(I piani di bacino di rilievo interregionale)*

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

10. *Identico.*

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

#### Art. 19.

*(I piani di bacino di rilievo interregionale)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

(I piani di bacino di rilievo regionale)

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla approvazione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri l'esercizio di poteri sostitutivi.

CAPO III.

GLI INTERVENTI

Art. 21.

(I programmi di intervento)

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 20.

(I piani di bacino di rilievo regionale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva.

CAPO III.

GLI INTERVENTI

Art. 21.

(I programmi di intervento)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

Art. 22.

(Adozione dei programmi)

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali, su proposta dei comitati tecnici.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Adozione dei programmi)

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

Art. 23.

(*Attuazione degli interventi*)

1. Le funzioni di studio e progettazione di cui alla presente legge possono essere esercitate anche mediante affidamenti di incarichi a istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 23.

(*Attuazione degli interventi*)

1. Le funzioni di studio, di progettazione e tecnico-operative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamenti di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate, costituite anche in forma societaria o cooperativa.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purchè i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

CAPO IV.

LE RISORSE

Art. 24.

(Personale)

1. Per far fronte ai compiti spettanti alla direzione generale della difesa del suolo, alle segreterie tecnico-operative di cui all'articolo 12 nonchè ai servizi tecnici di cui all'articolo 9, sono autorizzate, a decorrere dal 1989, le variazioni in aumento alle dotazioni organiche di cui alle allegate tabelle A, B e C.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella A, si provvede mediante concorsi per titoli di servizio ai quali sono ammessi funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

CAPO IV.

LE RISORSE

Art. 24.

(Personale)

1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. L'anzianità deve essere posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge e le promozioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data predetta.

4. Alla copertura dei nuovi posti portati in aumento dalla presente legge si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, anche in deroga alle vigenti leggi, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da espletare a termini abbreviati. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede a ripartire i posti predetti tra i profili professionali o le *ex* qualifiche ritenuti necessari.

5. È data facoltà all'amministrazione di utilizzare il 50 per cento dei posti disponibili nelle graduatorie degli idonei dei concorsi antecedenti già espletati.

6. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.

Art. 25.

(Finanziamento)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.

2. La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) quantifica per ciascun triennio gli stanziamenti necessari per la difesa del suolo che sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

2. *Identico.*

Art. 25.

(Finanziamento)

1. *Identico.*

2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Presidente del Comitato di ministri di cui all'articolo 4, su deliberazione del Comitato medesimo, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini, e la ripartizione tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni il programma, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla ripartizione non si applica la riserva prevista dall'articolo 107 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 26.

*(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)*

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4.

5. *Identico.*

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 26.

*(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)*

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Art. 27.

(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno)

1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso. Le competenze che residuano allo Stato sono attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui è trasferito il personale addetto.

Art. 28.

(Delimitazione dei bacini - Personale regionale)

1. I bacini di rilievo nazionale e di rilievo interregionale sono delimitati provvisoriamente come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977.

2. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

3. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

Art. 29.

(Rapporti al Parlamento)

1. Alla relazione generale sulla situazione economica del paese è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale.

2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 27.

(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno)

Identico.

Art. 28.

(Personale regionale)

**Soppresso.** (V., in analogia formulazione, l'articolo 13, comma 2, del testo proposto dalla Commissione).

**Soppresso.** (V. in analogia formulazione, l'articolo 13, comma 3, del testo proposto dalla Commissione).

1. Identico.

Art. 29.

(Rapporti al Parlamento)

1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.

2. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

Art. 30.

*(Bacino sperimentale)*

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici individua, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un bacino regionale ove, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, rischio sismico e inquinamento delle acque, avviare una sperimentazione accelerata delle disposizioni della presente legge nel triennio 1988-1990, con particolare riferimento alla prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento e di smaltimento previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Il Comitato di ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e delle foreste. Al termine della sperimentazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 30.

*(Bacino regionale pilota)*

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo e al Comitato di ministri di cui all'articolo 4.

3. È iscritta la somma di lire 20 miliardi negli stati di previsione della spesa per il 1988, 20 miliardi per il 1989 e 20 miliardi per il 1990 del Ministero del tesoro per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, da ripartire con deliberazione del Comitato di ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni del successivo articolo 31.

Art. 31.

(*Schemi previsionali e programmatici*)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituiti i comitati istituzionali per i bacini di rilievo nazionale dell'Adige, del Po, dell'Arno, del Tevere e del Volturno, e i relativi comitati tecnici, che elaborano ed adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31.

Art. 31.

(*Schemi previsionali e programmatici*)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Comitato di ministri di cui all'articolo 4, che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1988-1990, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.341 miliardi per il triennio 1988-1990, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere, del Volturno e per il bacino di cui all'articolo 30.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.

Art. 32.

(*Competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano*)

1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 32.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989 e in lire 15 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando le quote per gli anni medesimi della voce «Ristrutturazione dall'amministrazione finanziaria», rispettivamente per gli anni 1989 e 1990.

2. Ai fini degli articoli 30 e 31, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.401 miliardi nel triennio 1988-1990, di cui lire 848 miliardi, lire 1.300 miliardi e lire 1.253 miliardi per ciascun anno finanziario, al cui onere si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento «Difesa del suolo», iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1988.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate.

Art. 33.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quando a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno»; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno» e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno», e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

3. *Identico.*

Art. 34.

*(ConSORZI idraulici)*

1. Sono disciolti gli esistenti consorzi idraulici di terza categoria.

Art. 35.

*(Organizzazione dei servizi idrici pubblici)*

1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## TABELLA A

Variazione in aumento delle unità previste dalla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni:

a) direzione generale della difesa del suolo - servizio per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo:

dirigente superiore amministrativo	n.	2
primo dirigente amministrativo ...	»	4
dirigente superiore tecnico .....	»	4

b) segreterie tecnico-operative:

dirigenti superiori tecnici .....	n.	2
primi dirigenti tecnici .....	»	6

c) servizi tecnici presso Ministero dei lavori pubblici:

dirigenti generali tecnici (idrografico e mareografico, sismico, dighe) .....	n.	3
dirigenti superiori tecnici .....	»	1

---

n. 22

---

## TABELLA B

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (direzione generale della difesa del suolo, Servizi per la segreteria del Comitato nazionale e segreterie tecnico-operative, Magistrato alle acque di Venezia e Magistrato per il Po di Parma, sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche):

Livello VII .....	n.	158
Livello VI .....	»	339
Livello V .....	»	149
Livello IV .....	»	114

---

n. 760

---

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppressa.**

**Soppressa.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## TABELLA C

Variazione in aumento dei ruoli organici dei Servizi idrografico e mareografico, sismico e dighe:

Livello VII .....	n.	44
Livello VI .....	»	88
Livello V .....	»	34
Livello IV .....	»	20
		<hr/>
	n.	186

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Soppressa.**



**DISEGNO DI LEGGE N. 256**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LIBERTINI ED ALTRI

## TITOLO I

## FINALITÀ E LINEE FONDAMENTALI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. A decorrere dal 1988 è predisposto ed attuato un programma di interventi al fine di:

a) assicurare la conservazione e la salvaguardia del suolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

b) coordinare le azioni di difesa del suolo con la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali, energetici e di navigazione interna e con gli interventi contro l'inquinamento;

c) ripristinare, garantire e sviluppare le attitudini produttive del suolo particolarmente a fini agricoli.

2. Il programma di cui al comma 1 sarà attuato dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto disposto dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Quadro degli interventi)*

1. Gli interventi per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 concernono in particolare:

a) il riassetto idrogeologico del territorio nazionale anche mediante opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica;

b) la regimazione dei corsi d'acqua e dei laghi, ivi compresa la costruzione di serbatoi

per l'uso plurimo delle acque e di casse d'espansione per l'attuazione delle piene;

c) il consolidamento dei versanti e delle aree instabili e la difesa degli abitati contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto, e la prevenzione delle valanghe;

d) la protezione delle coste e degli abitati dalla invasione e dalla erosione delle acque marine ed il ripascimento dei litorali marini;

e) il contenimento dei fenomeni di subsidenza, anche mediante opere atte a garantire l'equilibrio delle acque sotterranee;

f) la manutenzione delle opere idrauliche esistenti o realizzate ai sensi della presente legge ed il ripristino delle opere predette danneggiate da eventi calamitosi.

2. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 dovrà altresì prevedere il funzionamento ed il rafforzamento dei servizi di polizia idraulica, di prevenzione di piena, di pronto intervento e l'istituzione di strutture tecnico-scientifiche per il rilevamento, lo studio, la ricerca e la sperimentazione nelle materie riguardanti la difesa del suolo e quant'altro necessario per la programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi indicati nel comma 1.

## Art. 3.

*(Piano novennale)*

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 viene attuato mediante la predisposizione di un piano novennale nazionale per la difesa del suolo articolato in programmi triennali.

2. Il piano novennale viene redatto tenendo conto degli indirizzi e delle finalità della programmazione economica nazionale, nonché dei programmi di intervento per l'uso delle acque, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, l'assetto del territorio e la navigazione interna.

3. Il piano nazionale può essere soggetto a revisione ogni tre anni.

4. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese è allegata una relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del

territorio e sullo stato di realizzazione dei programmi per la difesa del suolo.

Art. 4.

*(Piani di bacino idrografico)*

1. Per la formazione del programma di interventi, sono redatti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi piani per la difesa del suolo e dei litorali e la sistemazione idrogeologica di ciascun bacino idrografico secondo gli indirizzi generali dei piani territoriali e gli obiettivi dei programmi di sviluppo economico regionale.

2. I piani di bacino idrografico sono recepiti nei piani territoriali delle Regioni e degli enti sub-regionali aventi competenza di pianificazione urbanistica intercomunale ed assumono il valore dei suddetti piani territoriali qualora questi ultimi non siano vigenti.

3. Gli interventi, le destinazioni e le utilizzazioni del suolo e delle acque, ancorchè previsti negli strumenti urbanistici comunali e sovramunicipali debbono essere compatibili con le prescrizioni e le previsioni dei piani di bacino.

Art. 5.

*(Aree idrografiche)*

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti aree idrografiche:

a) tirrenica superiore: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il confine con la Francia e il bacino del fiume Fiora escluso, incluse le isole dell'arcipelago toscano;

b) tirrenica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Fiora e il bacino del fiume Liri-Garigliano inclusi, incluse le isole laziali;

c) tirrenica meridionale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Liri-Garigliano e il bacino del fiume Noce esclusi, incluse le isole campane;

d) della Sardegna: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella Regione, incluse le isole sarde minori;

e) della Sicilia: è costituita dai bacini

idrografici ricadenti nella Regione, incluse le isole siciliane minori;

f) della Calabria: è costituita dai bacini idrografici ricadenti totalmente o prevalentemente nella Regione, incluso quello del fiume Noce ed escluso quello del fiume Sinni;

g) delle tre Venezie: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Adige e il confine con l'Austria e la Jugoslavia, incluso il bacino del corso d'acqua Fissero-Tartaro-Canalbiano;

h) del Po: è costituita dal bacino idrografico del fiume Po e da bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Reno e il bacino del fiume Conca incluso;

i) adriatica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Conca e il bacino del fiume Fortore esclusi;

l) adriatica meridionale e jonica: è costituita dai bacini idrografici con foce nei mari Adriatico e Jonio compresi fra il bacino del fiume Fortore e il bacino del fiume Sinni inclusi, incluse anche le isole Tremiti.

TITOLO II

DELEGA AL GOVERNO  
PER L'ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO  
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 6.

*(Istituzione del dipartimento  
del territorio e dell'ambiente)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione del dipartimento del territorio e dell'ambiente cui saranno affidate le competenze dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile, nelle materie di cui alla presente legge.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 ed in attesa della riforma dei Ministeri, verranno affidate al Ministero dei trasporti tutte le

competenze residue del Ministero dei lavori pubblici e le competenze del Ministero della marina mercantile in materia di opere marittime e portuali. Allo stesso Ministero dei trasporti saranno altresì trasferite le competenze relative all'ANAS.

3. La determinazione delle competenze del dipartimento del territorio e dell'ambiente, al quale sarà preposto un Ministro, dovrà avvenire con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) attribuire all'istituendo dipartimento del territorio e dell'ambiente, oltre ai compiti di cui alla presente legge, fatte salve le garanzie indicate nel successivo articolo, anche le funzioni di competenza dell'Amministrazione centrale dello Stato definite nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nelle seguenti materie:

- 1) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale;
- 2) edilizia residenziale e pubblica;
- 3) tutela dell'ambiente, risanamento e protezione dall'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- 4) preservazione e disciplina dell'uso delle risorse idriche per fini civili, irrigui, industriali, energetici e di bonifica;
- 5) protezione della natura, tutela e sviluppo della forestazione;
- 6) l'impatto sull'ambiente di manufatti, infrastrutture e di interventi antropici in genere, ivi incluse le attività estrattive;
- 7) formazione e aggiornamento delle norme tecniche antisismiche e della classificazione in zone sismiche del territorio nazionale;
- 8) ricerca, rilevazione, studio, documentazione e sperimentazione nelle materie di competenza;
- 9) attività istruttoria ai fini dell'esercizio, da parte del Consiglio dei ministri, dell'attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni in materia di assetto del suolo e di difesa dell'ambiente;

b) organizzare il dipartimento del territorio e dell'ambiente secondo un modello che tenga conto della sua natura intersettoriale e del suo prevalente carattere tecnico e della necessità che il dipartimento eserciti compiti programmatori e tecnici anche per conto di

altre pubbliche amministrazioni che intendano avvalersene;

c) il dipartimento si articolerà nei seguenti uffici a livello centrale:

1) segretariato per la programmazione, assistito da un organo di elaborazione cui sia stata assicurata una composizione di rappresentanza ad alto livello tecnico-culturale;

2) direzione per le opere pubbliche, edilizia statale, acque e impianti elettrici e servizi speciali, dotata di adeguati servizi tecnici di supporto;

3) servizio tecnico scientifico per la difesa del suolo e delle coste; tale servizio sarà articolato in tre divisioni per i settori geologico, idrografico e mareografico, sismico. In detto servizio sarà trasferito e riordinato il servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i servizi idrografico, mareografico e sismico del Ministero dei lavori pubblici. Tale servizio dovrà essere dotato di particolare autonomia ed i suoi compiti dovranno particolarmente riguardare la redazione della carta geologica, della carta geotematica e della carta sismica del territorio nazionale, la raccolta ed elaborazione dei dati relativi al suolo e all'idraulica marittima, l'esecuzione di studi applicati per la conoscenza del territorio, gli accertamenti di carattere geologico e geotecnico a favore dell'Amministrazione dello Stato e delle Regioni che intendono avvalersi dei suoi servizi, la predisposizione di servizi per la previsione di eventi meteorici, sismici, vulcanici e di mareggiate con sistemi omogenei di rilevamento, elaborazione e trasmissione rapida dei dati, a raccordo con le attività di studio e ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, del Servizio meteorologico della Difesa e dell'Ufficio centrale di ecologia agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché l'istituzione di corsi di preparazione per ricercatori nelle discipline delle scienze della terra e dell'idraulica marittima;

4) ufficio documentazione sull'attività legislativa delle Regioni, di promozione e studi sugli indirizzi e la legislazione CEE, di collegamento tecnico-scientifico con altri settori culturali e scientifici pubblici e privati, di istruttoria per l'esercizio dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato;

5) segretariato generale, cui sarà preposto un funzionario, di rango non inferiore alla qualifica di dirigente generale, che coordinerà l'attività degli uffici e dei servizi del dipartimento;

d) gli uffici centrali verranno organizzati sulla base dei seguenti principi e criteri:

1) soppressione delle direzioni generali e dei servizi dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, i cui compiti sono affidati al dipartimento dalla presente legge;

2) in caso di soppressione degli uffici e servizi presso i Ministeri sopra indicati per conseguente trasferimento delle competenze relative al dipartimento del territorio e dell'ambiente, dovrà provvedersi al trasferimento del personale nei ruoli organici del dipartimento, nel rispetto delle esperienze da esso acquisite e delle competenze tecnico-professionali, nonché della sua posizione giuridica ed economica;

3) oltre all'individuazione dei compiti da assolvere fra i predetti uffici ed alle modalità del loro coordinamento, dovrà prevedersi per quali esigenze ed in quali limiti potrà essere disposta con decreto ministeriale un'idonea e temporanea organizzazione di unità amministrative costituite in relazione a determinati obiettivi che il dipartimento dovrà perseguire;

4) reclutamento del personale e adeguamento degli organici, che si articoleranno in due ruoli: amministrativo e tecnico-professionale;

5) previsione di forme di collaborazione con istituti universitari specializzati e con personale specializzato di particolare qualificazione scientifica, nonché dell'istituzione e utilizzazione di laboratori di ricerca;

e) per ogni area idrografica sarà istituito un magistrato dell'ambiente, con i compiti di vigilanza e rilevamento della situazione ambientale, vincolato esclusivamente alla programmazione nazionale e regionale in materia quale autonomo titolare delle funzioni ad esso attribuite dalla legge. Per l'ufficio del magistrato dell'ambiente dovranno essere previsti organici strettamente necessari, per numero e

qualifica, in relazione alle funzioni attribuite, tenendo conto dei seguenti criteri: utilizzazione del personale dipendente dallo Stato, dagli enti pubblici disciolti o da altri enti pubblici, previa domanda e selezione, entro termini prefissati, al fine di accertarne i requisiti di professionalità e di idoneità a svolgere i compiti assegnati. La nomina dei magistrati, da effettuarsi con decreto del Ministro preposto al dipartimento per l'ambiente, non potrà avere efficacia per un periodo superiore ai cinque anni, prorogabili ogni quinquennio, ed il trattamento economico onnicomprensivo dovrà essere pari a quello di fatto percepito dai dirigenti generali di livello B) dell'Amministrazione centrale dello Stato, con divieto di percepire altri emolumenti.

#### 4. L'ufficio del magistrato:

a) fornisce al dipartimento studi e proposte ai fini della formazione del programma nazionale e dei relativi piani di attuazione;

b) propone la delimitazione dei bacini idrografici interregionali all'interno dell'area idrografica;

c) indica gli indirizzi tecnici per la formazione dei piani di bacino nell'ambito di ciascuna area idrografica, specificando in particolare i criteri per la realizzazione delle opere di consolidamento e difesa dei litorali, al fine di assicurare l'omogeneità ed il raccordo organico degli interventi sui tratti di costa di ogni area idrografica;

d) coopera con le Regioni per assicurare il servizio di prevenzione di piena, di pronto intervento e di polizia idraulica;

e) predispone servizi di rilevamento e ricerca in coordinamento con i corrispondenti servizi nazionali;

f) effettua sperimentazione, anche mediante modelli, per la sistemazione idrografica dei litorali, d'intesa con le Regioni interessate;

g) predispone su richiesta delle Regioni il piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri da esse formulati, mediante apposite convenzioni;

h) procede alla formazione, conservazione ed aggiornamento degli elenchi e dei catasti di acque pubbliche e delle relative utenze, e del catasto dei corpi idrici ricadenti nell'area idrografica;

i) provvede, sentite le Regioni interessate, alle istruttorie riguardanti la dichiarazione di pubblicità delle acque, la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee, comprese quelle relative alle concessioni di grandi derivazioni ed alle dighe di ritenuta.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti l'ufficio del magistrato può avvalersi di enti o istituti pubblici, degli uffici e servizi a carattere tecnico e scientifico dello Stato, nonchè di esperti, esterni all'Amministrazione pubblica.

6. La sede dell'ufficio del magistrato sarà determinata, per ogni area idrografica, con decreto del Ministro del territorio e dell'ambiente, previo parere delle Regioni interessate.

7. Sono trasferiti agli uffici del magistrato dell'ambiente, nelle aree idrografiche di competenza, le attuali sezioni autonome del Genio civile per il servizio idrografico con sede a Genova, Bologna, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Catanzaro, Cagliari e Palermo e i tre Uffici speciali del genio civile denominati: Ufficio idrografico del magistrato delle acque con sede a Venezia, Ufficio idrografico del Po con sede a Parma, Ufficio idrografico dell'Arno con sede a Pisa.

8. Sono trasferiti alle Regioni, nelle aree idrografiche interessate, il magistrato per il Po, l'Ufficio speciale del genio civile per il Po, l'Ufficio speciale del genio civile per il Reno, il magistrato delle acque di Venezia, l'Ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'agro romano.

#### Art. 7.

*(Coordinamento con la tutela del patrimonio storico e culturale e delle bellezze naturali)*

1. Il dipartimento del territorio e dell'ambiente coordina i suoi programmi e la sua attività con il Ministero per i beni culturali e ambientali allo scopo di assicurare, nella politica del territorio e dell'ambiente, la più ampia tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

2. Tutti i piani e i programmi d'intervento previsti dalla presente legge debbono rispettare i vincoli e le altre misure di salvaguardia stabiliti, a seconda delle competenze, dal

Ministro per i beni culturali e ambientali e dalle Regioni. A questo scopo tali piani e programmi sono sottoposti, in fase di elaborazione, all'esame delle soprintendenze per i beni storico-artistici, archeologici, monumentali e ambientali competenti per territorio, nonchè degli organi regionali preposti alla tutela delle bellezze naturali. Resta ferma la facoltà, attribuita al Ministro per i beni culturali e ambientali dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle Regioni nonchè di inibire lavori o disporre la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Analoga facoltà ha il Ministro per quel che riguarda la tutela di beni culturali e ambientali anche non notificati.

3. Qualora l'attuazione di piani o programmi per la difesa del suolo comporti la modifica di vincoli o misure di salvaguardia riguardanti beni culturali e ambientali o bellezze naturali, tali modifiche possono essere deliberate solo previo parere favorevole del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

#### Art. 8.

*(Emanazione delle norme delegate)*

1. Le norme delegate di cui all'articolo 5 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni della Camera e del Senato competenti per l'organizzazione della pubblica Amministrazione.

### TITOLO III

#### FORMAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 9.

*(Competenze del dipartimento del territorio e dell'ambiente per la difesa del suolo)*

1. Il dipartimento del territorio e dell'ambiente predispone gli indirizzi programmatici

generali e gli obiettivi fondamentali da seguire per i settori di intervento e le finalità di cui alla presente legge e in particolare:

a) indica le risorse da destinare all'attuazione degli interventi per la difesa del suolo ad integrazione dei fondi stanziati con la presente legge, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale;

b) propone i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

c) formula il progetto di piano novennale per la difesa del suolo, dei programmi operativi triennali e delle eventuali revisioni;

d) comunica al Comitato nazionale per la difesa del suolo i piani e i programmi da attuare da parte di amministrazioni statali, di enti e di organismi pubblici dello Stato con fondi a qualsiasi titolo stanziati in materia di difesa del suolo;

e) indica le opere di interesse statale alle quali eventualmente applicare le procedure previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### Art. 10.

##### *(Comitato nazionale per la difesa del suolo)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con decreto del Presidente della Repubblica, il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro preposto al dipartimento dell'ambiente, ha sede presso quel dipartimento ed è composto da trentotto esperti nelle materie aventi attinenza con la difesa del suolo in ragione di:

a) sette designati dal Governo;

b) tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) tre designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) tre designati dall'Istituto superiore di sanità;

e) tre designati dal Consiglio nazionale per l'energia nucleare;

f) uno designato da ciascuna Regione e da ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

3. Qualora entro il termine di cui al comma 1 non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati; con successivi decreti del Presidente della Repubblica si provvederà alle integrazioni.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo disciplina, con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la propria attività, le funzioni attribuite allo stesso Comitato ed alle eventuali commissioni di lavoro per la trattazione di problemi specifici.

5. Il segretario generale del dipartimento dell'ambiente fa parte di diritto del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

6. Il Comitato dura in carica cinque anni e viene rinnovato alla scadenza con le modalità previste per la sua costituzione.

#### Art. 11.

##### *(Competenze del Comitato nazionale per la difesa del suolo)*

1. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo, sulla base degli indirizzi indicati dall'organo di programmazione del dipartimento e dalle Regioni:

a) esprime indirizzi per il coordinamento dei programmi di intervento attinenti alla difesa del suolo;

b) predispose il piano novennale, i programmi operativi triennali e le eventuali revisioni e li sottopone all'approvazione del Consiglio dei ministri su proposta e iniziativa del Ministro preposto al dipartimento dell'ambiente;

c) propone annualmente al CIPE la ripartizione dei fondi stanziati ai sensi della presente legge per settori di intervento e tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esprime i criteri da adottare per il coordinamento del piano novennale per la difesa del suolo e dei suoi programmi operativi triennali con i piani di sviluppo regionali, il piano nazionale ed i programmi regionali redatti ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 984, ed i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319;

e) richiede relazioni al Ministro preposto al dipartimento del territorio e dell'ambiente circa l'attuazione dei programmi, e circa gli esiti delle verifiche e studi effettuati dal dipartimento;

f) propone al Governo le modalità d'impiego e la ripartizione delle somme eventualmente stanziare per far fronte ai danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali;

g) indica gli obiettivi di studio per i servizi tecnico-scientifici nazionali, per la documentazione e ricerca, con particolare riferimento ai servizi idrografico, geologico, mareografico e sismico;

h) vigila sulla raccolta dei dati attinenti alla sistemazione idrogeologica della conservazione del suolo e delle coste;

i) esprime parere sulla relazione annuale da inviare al Parlamento sulla situazione idrogeologica e sullo stato di attuazione dei programmi di intervento da parte del Ministro preposto al dipartimento;

l) esercita i poteri che nella materia già erano affidati al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Gli atti del Comitato sono pubblicati su apposito bollettino redatto a cura del dipartimento del territorio e dell'ambiente.

#### Art. 12.

*(Termini per la formazione del piano novennale)*

1. Le procedure di formazione ed attuazione del piano novennale e delle relative articolazioni si svolgono secondo i seguenti tempi:

a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di cui all'articolo 9 nonchè i progetti di cui alla lettera c) di detto articolo sono trasmessi al Comitato nazionale per la difesa del suolo, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di prima applicazione della presente legge entro dieci mesi dalla sua entrata in vigore e, in via definitiva, entro il mese di gennaio dell'ultimo anno di previsione dei programmi triennali;

b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro lo stesso termine di

cui alla lettera a), comunicano i propri programmi e proposte al Comitato nazionale per la difesa del suolo, indicando, in particolare, i relativi fabbisogni finanziari;

c) il Comitato nazionale per la difesa del suolo, entro i quattro mesi successivi, adotta il piano novennale e le relative articolazioni triennali;

d) il piano novennale e/o il programma triennale è approvato, nei successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro per l'ambiente, dal Consiglio dei ministri che provvede altresì contestualmente alla ripartizione dei fondi previo parere del CIPE;

e) i programmi operativi triennali sono definitivamente redatti dalle Regioni singolarmente, o d'intesa fra di esse per i bacini interregionali, entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione relativa alla ripartizione di fondi, di cui alla lettera d).

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui alla lettera c) è ridotto a sessanta giorni, quello di cui alle lettere d) ed e) a trenta giorni.

#### TITOLO IV

#### FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI BACINO IDROGRAFICO

#### Art. 13.

*(Attribuzioni delle Regioni)*

1. Le Regioni singolarmente o mediante intese tra loro nel caso di bacini interregionali, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono a:

a) delimitare le aree dei bacini idrografici regionali e le porzioni dei bacini idrografici interregionali ricadenti nel proprio territorio, per questi ultimi sulla base delle proposte del Magistrato dell'ambiente;

b) formare, approvare ed attuare i piani di bacino idrografico;

c) segnalare al Comitato nazionale per la difesa del suolo il fabbisogno dei finanziamenti occorrenti ai fini della predisposizione del piano novennale e dei programmi triennali;

d) formare i programmi operativi triennali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, ripartendole per bacino e tra i soggetti preposti alla realizzazione degli interventi riservando una quota dei finanziamenti per lavori di pronto intervento e di manutenzione;

e) redigere annualmente una relazione sulla situazione idrogeologica del proprio territorio e sullo stato di attuazione dei programmi;

f) istituire il servizio di prevenzione di piena, di pronto intervento e quello di polizia idraulica;

g) definire i vincoli, le limitazioni e le salvaguardie nelle estrazioni di materiali litoidi dagli alvei, dalle spiagge e dai fondali lacuali, nelle cave e nell'uso del suolo.

#### Art. 14.

*(Delimitazione dei bacini, dei sotto-bacini e delle aree idrografiche sub-regionali)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, avvalendosi del concorso degli enti locali e delle comunità montane interessati, provvede con decreto del presidente della giunta regionale alla delimitazione dei perimetri dei bacini e, se del caso, dei sotto-bacini idrografici interamente ricadenti sul territorio di propria competenza; i bacini idrografici contigui aventi caratteri geofisici e socio-economici omogenei possono essere raggruppati dalla Regione di appartenenza in aree idrografiche intraregionali.

2. Per i bacini estendentisi sui territori di più Regioni, le Regioni competenti per territorio provvedono d'intesa fra loro ed avvalendosi del concorso degli enti locali delle comunità montane interessati, sulla base delle proposte dell'ufficio del magistrato dell'ambiente.

3. Entro il termine di cui al comma 1 ogni Regione interessata approva la delimitazione di cui al comma 2 limitatamente alla porzione di bacino ricadente sul proprio territorio. I provvedimenti di approvazione delle delimitazioni dei bacini sia regionali che interregionali vengono trasmessi immediatamente al dipartimento del territorio e dell'ambiente.

#### Art. 15.

*(Contenuti dei piani di bacino)*

1. I piani di bacino idrografico debbono prevedere:

a) le direttive generali alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo e la sistemazione idraulica ed idrogeologica;

b) le individuazioni dei dissesti in atto e potenziali nonchè delle relative cause;

c) l'indicazione delle opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, nonchè di tutti gli interventi destinati alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua e ai fini del consolidamento del suolo, della difesa degli abitati contro le inondazioni e contro i movimenti franosi, anche in rapporto alla razionale utilizzazione delle acque per l'irrigazione, al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agricola, al rifornimento idrico delle popolazioni e dei centri abitati, agli usi industriali ed alla navigazione interna;

d) l'indicazione delle opere di rimboschimento, riforestazione, consolidamento dei terreni e di ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

e) il proseguimento ed il completamento delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, nonchè di altre opere destinate alla difesa del suolo già intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali o da leggi ordinarie di bilancio;

f) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

g) gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dagli alvei, dalle spiagge e dai fondali lacuali in funzione della capacità effettiva di rifornimento, stabilendo limitazioni ai fini della regimazione e del riequilibrio dei corsi d'acqua e del ripascimento dei litorali;

h) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;



i) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di scariche di rifiuti civili ed industriali;

l) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

m) lo studio e la predisposizione operativa di iniziative rivolte a prevenire le conseguenze dei fenomeni sismici;

n) l'individuazione delle priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e la previsione di massima della spesa occorrente.

2. I piani di bacino dovranno essere coordinati dalle Regioni con i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché con i piani territoriali urbanistici e col programma regionale di sviluppo economico.

3. Si applicano ai piani di bacino le garanzie previste dall'articolo 7 per la tutela del patrimonio storico e culturale e delle bellezze naturali.

#### Art. 16.

##### *(Formazione dei piani di bacino)*

1. Le Regioni provvedono a predisporre i piani di bacino e sotto-bacino idrografico e di area idrografica sub-regionale ricadenti nel proprio territorio.

2. Alla formazione dei piani dei bacini interregionali provvedono le Regioni interessate d'intesa fra di loro o, ove occorra, in forma consortile.

3. Per la formazione e le revisioni di detti piani le Regioni costituiscono comitati permanenti di bacino, di sotto-bacino e di area idrografica sub-regionale, da formarsi con esperti delle discipline riguardanti la difesa del suolo e con rappresentanti degli enti locali e delle comunità montane interessate.

4. La costituzione ed il funzionamento dei comitati di cui al comma 3, le procedure per la formazione, la pubblicazione e l'approvazione dei piani sono disciplinati con legge regionale sentiti gli enti locali e le comunità montane.

5. Con legge regionale sono altresì recepite da ogni singola Regione le intese raggiunte nelle materie predette tra le Regioni interessa-

te da bacini interregionali, nonché la eventuale costituzione di consorzi di gestione interregionale con norme e modalità di funzionamento degli stessi.

6. Ai fini della formazione dei piani, delle loro revisioni e della verifica del loro stato di attuazione viene promossa annualmente l'assemblea delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali e delle organizzazioni ed associazioni economiche e sociali interessati.

7. I piani di bacino regionali ed interregionali ed i piani di sotto-bacino e di area idrografica sono resi pubblici prima della loro approvazione al fine di consentire alle amministrazioni ed agli enti, organizzazioni ed associazioni indicati nel comma 6, di formulare proposte ed osservazioni.

8. Le Regioni approvano i piani di bacino, di sotto-bacino e di area idrografica sub-regionale ricadenti nel proprio territorio nonché i piani di bacino interregionali limitatamente alla parte di propria competenza territoriale, secondo le modalità previste con le leggi regionali di cui ai commi precedenti.

9. I provvedimenti regionali di approvazione dei piani di bacino regionali e interregionali sono trasmessi immediatamente al dipartimento per la difesa dell'ambiente.

#### Art. 17.

##### *(Contrasti di interessi fra Regioni)*

1. Qualora una Regione partecipante ad un comitato di bacino idrografico interregionale ritenga il relativo piano in contrasto con i propri interessi deve deliberare formale e motivata opposizione al piano.

2. L'opposizione viene trasmessa al Governo, nei termini previsti per le leggi regionali, tramite il Commissario di Governo.

3. L'opposizione deve essere notificata, entro gli stessi termini, alle altre Regioni interessate dal piano di bacino.

4. Il Governo in tal caso rinvia le singole leggi regionali di approvazione del piano comunicando l'opposizione presentata.

5. Ove i Consigli regionali - entro sessanta giorni dal rinvio delle leggi di approvazione - non compongano il contrasto di interessi e confermino i precedenti provvedimenti, il

Governo promuove la questione di merito davanti alle Camere a norma dell'articolo 127 della Costituzione.

Art. 18.

*(Schema preliminare)*

1. In pendenza della redazione dei piani di bacino le Regioni predispongono schemi preliminari di massima contenenti gli obiettivi della sistemazione idrogeologica dei bacini idrogeografici e delle coste e le priorità delle opere da realizzare.

Art. 19.

*(Coordinamento tra i piani di bacino e gli usi delle acque)*

1. I programmi ed i relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali e di navigazione interna e ad ogni altro scopo dovranno essere armonizzati e coordinati ai piani di bacino idrografico e dovranno adeguarsi, ai fini del coordinamento, ai programmi di intervento riguardanti la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua.

Art. 20.

*(Uso dei servizi tecnici nazionali da parte delle Regioni)*

1. Le Regioni, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono avvalersi degli uffici tecnici e di studio dell'Amministrazione dello Stato, in particolare per attuare:

a) rilevamenti geologici, geomorfologici, idrogeologici e geominerari a scopi applicativi;

b) rilevamento dei suoli e della copertura boschiva per la formazione di carte pedologiche e forestali;

c) rilevamento di dati meteorologici, idrometrici e freatometrici e predisposizione di servizi decentrati di preallarme;

d) studi su litorali e servizio di previsione di mareggiate ed alte maree e misure sismografiche locali e zonizzazione sismica del territorio;

e) accertamenti e consulenze nelle materie di cui sopra a favore degli enti locali.

Art. 21.

*(Esecuzione delle opere)*

1. L'attuazione delle opere previste nei programmi esecutivi di intervento è effettuata a cura delle Regioni e degli enti locali, secondo le rispettive competenze territoriali.

2. Alla progettazione delle opere ed alla gestione dei lavori nei bacini regionali ed interregionali le Regioni possono delegare province, comuni e loro consorzi e comunità montane.

3. L'esercizio delle deleghe previste nel presente articolo è disciplinato con provvedimento delle Regioni.

TITOLO V

VINCOLI E SALVAGUARDIE

Art. 22.

*(Determinazione e aggiornamento dei vincoli e delle salvaguardie)*

1. Allo scopo di stabilire il quadro d'insieme dei vincoli miranti ad un equilibrato assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente, quali quelli riguardanti la tutela delle risorse naturali e dell'integrità dei suoli, con particolare riguardo alle coste, alle isole, ai sistemi fluviali, lacuali e palustri, ai crinali appenninici e collinari, alle zone alpine, alle riserve naturali, ai parchi, alle aree attrezzate a destinazione speciale, alle aree forestali e di rimboschimento, alla difesa dagli inquinamenti ed al risanamento delle acque e dell'atmosfera, all'igiene del suolo, alla tutela degli insediamenti civili e produttivi, dei beni culturali storici ed artistici, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, la Regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni interessate, procederà alla determinazione e al periodico aggiornamento dei vincoli e delle salvaguardie a cui riferire la verifica del piano territoriale regionale e degli strumenti urbanistici adottati a

livello comunale, intercomunale o comprensoriale.

2. Restano ferme le competenze statali e i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali per la determinazione dei vincoli relativi ai beni culturali, storici e artistici, nonché la facoltà di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle Regioni.

#### Art. 23.

##### *(Norme di salvaguardia)*

1. Le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le norme di salvaguardia ai fini di assumere la verifica di compatibilità di ogni trasformazione urbanistica con la difesa idrogeologica e la conservazione del suolo disciplinando le relative procedure.

#### TITOLO VI

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 24.

##### *(Costituzione del fondo)*

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è costituito un apposito capitolo di spesa presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Gli stanziamenti da iscrivere in detto capitolo sono autorizzati per ogni triennio dalla legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

3. Per il triennio 1988-1990 è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.500 miliardi di cui:

lire 1.000 miliardi nell'anno 1988			
» 1.500	»	»	1989
» 2.000	»	»	1990

4. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo sarà ripartito ai sensi dell'articolo 11, lettera c); in sede del suddetto riparto le

somme destinate alle Regioni sono iscritte in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

#### Art. 25.

##### *(Integrazione del fondo)*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte per interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo da provvedimenti legislativi già in vigore sono destinate ad integrare il capitolo di cui all'articolo 24 limitatamente alla quota non ancora impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### TITOLO VII

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 26.

##### *(Abrogazione di norme esistenti)*

1. Sono abrogate le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, in materia di classificazione delle opere idrauliche.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre norme comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

#### Art. 27.

##### *(Personale dei consorzi idraulici)*

1. Il personale dipendente dai consorzi idraulici costituiti in base al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, è trasferito alle Regioni competenti per territorio.

2. Al personale trasferito deve essere assicurata l'anzianità di carriera e la qualifica possedute alla data del trasferimento.

## Art. 28.

*(Corsi d'acqua di confine)*

1. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge gli interventi riguardanti la regimazione e la conservazione dell'alveo dei corsi d'acqua correnti, anche in parte, nel confine di Stato sono attuati a cura del dipartimento per l'ambiente.

## Art. 29.

*(Attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni derivanti dai relativi statuti.

**DISEGNO DI LEGGE N. 391**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FABBRI ED ALTRI

## TITOLO I

PROGRAMMA  
DI PRONTO INTERVENTO 1987-1989

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla spesa)*

1. È autorizzata la spesa di lire 4.800 miliardi, di cui 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1987, 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1988 e 800 miliardi nell'anno finanziario 1989, per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili diretti al riassetto idrogeologico ed alla conservazione del suolo.

## Art. 2.

*(Programma triennale 1987-1989)*

1. Le finalità di cui al precedente articolo 1 sono perseguite per il triennio 1987-1989 mediante l'attuazione di un programma di pronto intervento, che stabilisce:

a) gli interventi urgenti ed indifferibili di nuove opere e di manutenzione da realizzare, secondo le rispettive priorità geografiche e tipologiche, nei bacini ricadenti in ciascuna delle aree idrografiche di cui al successivo articolo 6;

b) le prescrizioni e gli *standards* tecnici e tipologici per la progettazione e per l'esecuzione delle opere;

c) le risorse finanziarie da destinare per ciascuno degli interventi previsti;

d) la ripartizione dei finanziamenti tra le regioni interessate e le amministrazioni statali competenti in rapporto agli interventi previsti.

2. Il programma triennale è adottato dal Comitato per la difesa del suolo istituito ai sensi del successivo articolo 7 entro trenta

giorni dalla costituzione di tale organo ed è approvato dal CIPE entro i successivi dieci giorni.

## Art. 3.

*(Esecuzione degli interventi)*

1. Le amministrazioni statali e regionali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui al programma previsto dal precedente articolo possono avvalersi del sistema della concessione, affidando la realizzazione delle opere alle Amministrazioni provinciali, ai comuni o loro consorzi, alle comunità montane e ad altri enti pubblici o di diritto pubblico, nonché alle imprese private o loro consorzi.

2. L'affidamento delle opere in concessione avviene attraverso l'espletamento di gare volte ad identificare l'offerta più vantaggiosa secondo i criteri fissati dalla vigente disciplina in materia, in applicazione anche della legge 17 febbraio 1987, n. 80, per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche per l'esecuzione degli interventi previsti dai programmi operativi triennali di cui al successivo articolo 5.

## TITOLO II

NORME ORGANICHE PER LA DIFESA  
IDROGEOLOGICA DEL SUOLO

## Art. 4.

*(Principi generali)*

1. Lo Stato e le regioni, nelle rispettive sfere di competenza stabilite dalla presente legge, assumono la difesa del suolo e la tutela delle acque come obiettivi della loro azione assicurando:

a) la conoscenza, attraverso sistemi di informazione aggiornate, dei dati e degli elementi relativi alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e idrogeologiche delle aree,

così come definite ai sensi del successivo articolo 6 della presente legge;

b) la individuazione delle aree idrogeologiche soggette a rischio ambientale operando in via preventiva per l'organizzazione delle migliori cautele di soccorso;

c) la conservazione e il riassetto idraulico-agrario del suolo mediante opere di carattere idraulico, idraulico-forestale, idraulico-agrario e di bonifica;

d) la difesa degli abitati e delle coste dall'erosione delle acque;

e) la limitazione degli interventi sui corsi d'acqua alle opere di regimazione finalizzate al buon regime degli stessi;

f) la generale sistemazione e regolamentazione dei corsi d'acqua, compresi gli sbocchi a mare, anche mediante la costruzione di serbatoi o casse di espansione per l'attenuazione delle piene e per l'uso plurimo delle acque;

g) la sistemazione delle frane e la prevenzione delle valanghe;

h) il contenimento dei fenomeni di subsidenza;

i) la manutenzione delle opere e delle sistemazioni esistenti;

l) il servizio di piena, di prevenzione e di pronto intervento;

m) la predisposizione di ricerche, studi e sperimentazioni connesse alle finalità della presente legge.

2. Il rispetto degli obiettivi di cui al presente articolo è assicurato, tra Stato e regioni, dagli organi di pianificazione che vengono istituiti agli articoli 7 e 17 della presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Strumenti di pianificazione per la difesa idrogeologica del suolo)*

1. Le finalità di cui al precedente articolo 4 sono perseguite mediante l'attuazione di piani novennali di interventi organici per la difesa idrogeologica del suolo, articolati in programmi operativi triennali.

2. Il piano novennale, nel rispetto delle scelte e delle indicazioni formulate dal CIPE

in sede di programmazione nazionale, indica le risorse finanziarie effettivamente destinabili alla difesa del suolo e le ripartisce tra le destinazioni di seguito elencate e specificate:

a) nuovi interventi, scelti tra quelli, inclusi nei piani di bacino, proposti e studiati dalle Regioni in sede d'accordo coi Magistrati per la difesa del suolo, di cui all'articolo 16;

b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere e sistemazioni realizzate in precedenza, secondo le indicazioni dei suddetti magistrati, con priorità per quelle danneggiate dagli eventi alluvionali ed erosivi;

c) funzionamento di tutti i servizi istituiti per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo ed in particolare di quello geologico di cui all'articolo e di quello idrografico;

d) esecuzione degli studi, delle consulenze, delle sperimentazioni previste nel novennio;

e) funzionamento degli organi centrali di cui agli articoli e seguenti e dei Magistrati per la difesa del suolo di cui all'articolo .....

3. Il piano è soggetto a revisione ogni tre anni.

4. Il piano novennale, le revisioni triennali di esso ed i programmi operativi triennali sono adottati dal Comitato nazionale della difesa del suolo ed approvati dal CIPE.

5. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese è allegata rispettivamente una relazione sull'assetto idrogeologico del territorio nazionale e una sullo stato di realizzazione del programma di interventi per la difesa del suolo.

6. Nella relazione biennale del Ministro dell'ambiente è inserito un capitolo sullo stato di attuazione della presente legge.

#### Art. 6.

##### *(Ripartizione dei bacini per aree idrografiche)*

1. Il territorio nazionale è suddiviso in aree idrogeologiche definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il

Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

##### *(Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo)*

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa idrogeologica del suolo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici ed è composto da quindici esperti nelle discipline attinenti alla difesa idrogeologica del suolo, scelti tra esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della geologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative, economiche, forestali ed agronomiche.

3. Il Comitato di difesa idrogeologica del suolo opera in relazione agli argomenti oggetto delle proprie deliberazioni di volta in volta, in contraddittorio e in collaborazione con i rappresentanti della regione o delle regioni interessate.

4. Le designazioni regionali sono operate dai presidenti delle regioni e, in mancanza di designazione dei termini fissati dal presidente del Comitato, il Comitato è ugualmente operativo.

5. Il Comitato per la difesa del suolo disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al comitato esecutivo di cui al successivo articolo 8, le modalità di consultazione di enti e di organismi interessati all'attuazione del piano decennale, nonché la possibilità di articolarsi in commissioni di lavoro per la trattazione di problemi specifici.

6. Le deliberazioni del Comitato per la difesa del suolo sono rese esecutive con provvedimento del Presidente.

7. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per la difesa del suolo.

#### Art. 8.

##### *(Funzioni del Comitato)*

1. Il Comitato per la difesa del suolo:

a) predisporre ed adotta, sulla base delle proposte dai Magistrati per la difesa del suolo istituiti ai sensi del seguente articolo ... il piano novennale e le revisioni triennali di esso, nonché i programmi attuativi triennali, quali definiti al precedente articolo 5;

b) specifica i criteri per la pianificazione dei litorali, nonché per la preparazione dei piani di bacino, quali sono già sommariamente indicati nell'articolo 11;

c) indica i criteri generali per la esecuzione delle opere;

d) approva i piani dei bacini idrografici di interesse interregionale, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza;

e) effettua periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti;

f) effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi allo stato dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale, con particolare riguardo alla situazione di grave dissesto e di emergenza;

g) redige una relazione annuale sulla situazione generale del settore della difesa del suolo e sullo stato di attuazione dei programmi, da allegare, come è previsto all'articolo 2, alla relazione previsionale e programmatica e alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

#### Art. 9.

##### *(Comitato esecutivo)*

1. Nell'ambito del Comitato per la difesa del suolo è istituito un Comitato esecutivo con compiti di coordinamento delle attività, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da:

a) tre rappresentanti delle Regioni eletti dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per la difesa del suolo;

b) tre rappresentanti ministeriali designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei quali uno scelto tra i propri rappresentanti, uno tra quelli del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed uno tra quelli del Ministro dell'ambiente.

2. Il Comitato esecutivo cura la predisposizione e l'elaborazione dei documenti relativi ai singoli punti del precedente articolo e li propone al Comitato nazionale per la difesa del suolo, che li discute e li approva.

#### Art. 10.

*(Segretariato generale)*

1. Il Comitato per la difesa del suolo, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di un segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

2. Il segretario generale partecipa a titolo consultivo alle sedute del Comitato per la difesa del suolo e del Comitato esecutivo e sovrintende all'attività dei servizi del segretariato generale.

3. L'organico del segretariato generale è determinato dal provvedimento costitutivo.

4. Alla copertura dei posti si provvede mediante concorsi per titoli. In sede di prima applicazione della presente legge possono essere ammessi a domanda i funzionari dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste con dieci anni di servizio nella carriera direttiva per il concorso a primo dirigente e con quindici anni di servizio nella carriera direttiva per il concorso a dirigente superiore.

5. Il segretario generale del Comitato per la difesa del suolo è membro di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### Art. 11.

*(Esperti)*

1. È istituita nell'ambito dell'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, una sezione speciale per gli esperti in materia

di difesa del suolo, cui saranno iscritti studiosi e professionisti in idraulica, idraulica agraria, geologia, geotecnica, meteorologia, mareografia, ecologia, economia agraria, urbanistica ed organizzazione amministrativa.

#### Art. 12.

*(Servizio geologico per la difesa del suolo)*

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio geologico per la difesa del suolo, con il compito di svolgere, anche sulla base di un'autonoma ricerca scientifica, attività tecniche e di consulenza nel settore delle scienze della terra, con particolare riferimento alle esigenze della programmazione di bacino.

2. Il Servizio sarà opportunamente articolato, ai sensi dei successivi articoli, in sezioni decentrate presso i Magistrati interregionali per la difesa del suolo per la redazione dei piani di bacino di interesse interregionale, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

3. L'organico del servizio è fissato in 50 unità.

#### Art. 13.

*(Ristrutturazione degli organici degli uffici statali)*

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri organizzativi nella stessa fissati, alla ristrutturazione degli organici degli uffici statali, centrali e decentrate, aventi competenze in materia di difesa del suolo.

#### Art. 14.

*(Piani di bacino)*

1. Per la sistemazione idrogeologica e per la difesa del suolo sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per ciascun bacino idrografico.



2. I piani debbono contenere:

a) le direttive generali alle quali deve uniformarsi la sistemazione idraulica ed idrogeologica;

b) l'individuazione dei dissesti in atto e di quelli potenziali, nonché delle relative cause;

c) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:

dei pericoli d'inondazione;

della gravità ed estensione del dissesto;

delle condizioni socio-economiche del territorio ricadente nel bacino;

del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

d) l'indicazione degli interventi prioritari e la previsione di massima della spesa occorrente;

e) l'individuazione dei vincoli di bacino;

f) quant'altro occorre per la salvaguardia e la conservazione del suolo e dell'ambiente.

#### Art. 15.

*(Redazione dei piani di bacino)*

1. I piani di bacino per i bacini idrografici a delimitazione regionale sono redatti dalle competenti Regioni d'intesa e con la eventuale collaborazione dei Magistrati per la difesa del suolo, di cui all'articolo 13, nella cui area idrografica il bacino rientra.

2. I piani dei bacini idrografici a delimitazione interregionale sono redatti, con la diretta partecipazione delle Regioni interessate, da parte delle apposite Commissioni tecniche di bacino di cui all'articolo 15.

#### Art. 16.

*(Costituzione e composizione dei Magistrati per la difesa del suolo)*

1. Per ognuna delle aree idrografiche indicate all'articolo 6 è istituito o riorganizzato un Magistrato per la difesa del suolo, come organo di pianificazione e di coordinamento per i bacini che ricadono nella relativa area idrografica.

2. Organo deliberante del Magistrato è il Comitato di programmazione e coordinamento, presieduto da un esperto nominato dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, e composto:

a) da tre rappresentanti per ciascuna regione (che rientri per intero o in parte nella suddetta area idrografica), uno dei quali designato nella persona dell'assessore regionale ai lavori pubblici;

b) da due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, di cui uno scelto tra il personale del Servizio geologico per la difesa del suolo, da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente, nonché, ove la situazione lo richieda, da un esperto designato dal Ministro della marina mercantile.

3. Per l'assolvimento dei compiti, dei quali al successivo articolo, il Magistrato si avvale - nella misura concordata e deliberata dal Comitato nazionale per la difesa del suolo - di personale avente competenza in materie attinenti alla difesa del suolo, proveniente dalla ristrutturazione degli organici degli uffici statali, di cui all'articolo 13, o dal personale trasferito alle Regioni.

#### Art. 17.

*(Compiti dei Magistrati per la difesa del suolo)*

1. Il Magistrato per la difesa del suolo, con delibera del suo Comitato di programmazione e coordinamento, di cui al secondo comma del precedente articolo, provvede:

a) a concordare con le Regioni la redazione (e le successive revisioni) dei piani di bacino, per i bacini a delimitazione regionale;

b) ad istituire ed assistere, d'intesa con le Regioni interessate, le Commissioni tecniche, di cui agli articoli 12 e 15, per la redazione (e la successiva eventuale revisione) dei piani di bacino, per i bacini a delimitazione interregionale;

c) ad approvare tutti i piani di bacino, una volta redatti (o riveduti), salvo quelli dei bacini interregionali, la cui approvazione, in base all'articolo 5, punto d), è affidata al Comitato nazionale per la difesa del suolo;

d) a individuare, d'intesa con le Regioni, per i bacini ricadenti nella propria area idrografica, le opere, le sistemazioni, le manutenzioni e gli altri interventi, in previsione di una loro inclusione nel piano decennale, di cui all'articolo 2, stabilendo - per una ordinata loro successiva inclusione nei piani operativi triennali - l'ordine di priorità degli stessi;

e) a coordinare le relative proposte e a dare ad esse chiara formulazione per l'intera area idrografica in ragionati documenti da sottoporre all'esame e alla approvazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, fornendo a questo ogni richiesto chiarimento;

f) a concordare con le Regioni per i bacini regionali e con le Commissioni tecniche per quelli interregionali la tempestiva e adeguata progettazione esecutiva degli interventi prescelti per il piano novennale e per i programmi operativi triennali e ad assicurare a tal fine alle une e alle altre la eventuale collaborazione dei propri funzionari ed esperti;

g) a controllare che gli interventi siano realizzati in conformità con i piani di bacino e con i programmi concordati, oltre che con le ovvie norme di buona realizzazione tecnica;

h) a provvedere al corretto, continuativo e tempestivo funzionamento dei servizi tecnici operanti nell'area idrografica di propria competenza.

#### Art. 18.

##### (Commissioni tecniche)

1. Per i bacini idrografici di carattere interregionale sono istituite, presso il Magistrato per la difesa del suolo competente, apposite Commissioni tecniche permanenti di bacino.

2. Ciascuna Commissione è composta da un rappresentante designato dal comitato direttivo del Magistrato, che la presiede, e da un rappresentante per ogni Regione interessata al bacino.

3. Suoi compiti sono la redazione del piano di bacino, la formulazione delle proposte relative agli interventi e la loro progettazione.

4. A tal fine la Commissione si avvale di esperti designati ai sensi del precedente articolo 11 in idraulica, idraulica agraria, geologia,

geotecnica, meteorologia, mareografia, ecologia ed economia agraria.

5. Lo studio dei problemi specifici può essere affidato, mediante apposite convenzioni, ad istituti universitari e ad istituti pubblici di ricerca e sperimentazione.

6. Le Commissioni tecniche permanenti indicano, di norma una volta all'anno, assemblee di bacino con la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle comunità montane, di ogni altra istituzione pubblica e privata interessata alla difesa del suolo, allo scopo di riferire sulla attività svolta e di raccogliere osservazioni e suggerimenti.

#### Art. 19.

##### (Attribuzioni delle Regioni)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, ogni Regione, nel quadro delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli, provvede:

a) a definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i perimetri (lungo la linea di dispiuvio) sia dei bacini idrografici interamente ricadenti nell'ambito regionale sia dei sottobacini o della parte dei bacini a delimitazione interregionale che ricadano in quell'ambito e a dare comunicazione della avvenuta delimitazione al Magistrato (o ai Magistrati) per la difesa del suolo nella cui area idrografica la Regione rientra in tutto o in parte;

b) a redarre, secondo quanto è previsto agli articoli 15 e 16 i piani di bacino a delimitazione regionale e a partecipare ai lavori di redazione dei piani di bacino da parte delle Commissioni tecniche previste dall'articolo 18 per i bacini a delimitazione interregionale, cui la Regione sia territorialmente interessata;

c) a segnalare al Magistrato per la difesa del suolo, nel cui comitato direttivo siedono i propri rappresentanti, gli interventi necessari, ad avviso della Regione, nei bacini o nelle parti di bacino ricadenti nel proprio territorio e il loro ordine di priorità, affinché possano essere eventualmente inclusi nella proposta per la preparazione del piano novennale e dei successivi programmi operativi triennali;

d) a predisporre in tempo e in modo adeguato, per gli interventi proposti, la progettazione esecutiva degli stessi d'accordo con il Magistrato competente;

e) a fissare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli enti territoriali minori, i criteri di esecuzione degli interventi inclusi per il proprio territorio nel piano novennale, in vista del loro inserimento nei programmi operativi triennali, eventualmente procedendo, d'intesa con il Magistrato competente, alla costituzione di organismi specifici per la realizzazione delle opere di maggior impegno tecnico-finanziario e di maggiore urgenza, ovvero all'affidamento delle stesse ad operatori privati mediante apposite convenzioni da stipulare secondo i principi posti dal precedente articolo 3, comma 2;

f) ad esercitare il controllo sui soggetti, pubblici o privati, cui è affidata l'esecuzione degli interventi previsti dai piani, ponendo in essere, ove necessario, meccanismi di sostituzione degli stessi in caso di gravi ritardi e inadempienze;

g) a fornire al competente Magistrato per la difesa del suolo tutti i dati sull'assetto idrogeologico del territorio regionale e sullo stato di attuazione degli interventi programmati per la tempestiva redazione sia della relazione della propria area idrografica sia di quella nazionale, prevista alla lettera g) dell'articolo 8.

2. Le Regioni, nello svolgimento delle attività relative alle attribuzioni di cui al presente articolo, si avvalgono, se ne ravvisano l'opportunità, delle Commissioni tecniche presso i Magistrati per la difesa del suolo, di cui al precedente articolo, nonché dell'aiuto diretto dello stesso Magistrato competente.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

##### Art. 20.

*(Abrogazione delle norme relative alla classificazione delle opere idrauliche)*

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successi-

ve modificazioni, in materia di classificazione delle opere idrauliche.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre norme comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

##### Art. 21.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 360 miliardi per l'anno 1987, in lire 1.670 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 2.750 miliardi per il 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando:

a) relativamente al 1987 l'accantonamento «Difesa del suolo» nonché l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale» per lire 60 miliardi; l'accantonamento «Giacimenti ambientali» per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Iniziativa per la tutela e la valorizzazione e il restauro di beni culturali» per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Piano finanziario ENEA 1985-1989» per lire 100 miliardi;

b) relativamente al 1988, l'accantonamento «Difesa del suolo» nonché l'accantonamento «Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale» per lire 20 miliardi; l'accantonamento «Giacimenti ambientali» per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Iniziativa per la tutela, la valorizzazione ed il restauro di beni culturali», per lire 150 miliardi; l'accantonamento «Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali», per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Piano finanziario ENEA 1985-1989» per lire 200 miliardi; l'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimenti» per lire 200 miliardi;

c) relativamente al 1989, l'accantonamento «Difesa del suolo», nonché l'accanto-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

namento «Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale» per lire 20 miliardi; l'accantonamento «Giacimenti ambientali» per lire 100 miliardi; l'accantonamento «Iniziativa per la tutela e la valorizzazione ed il restauro dei beni culturali» per lire 150 miliardi; l'accantonamento «Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali» per lire 50 miliardi; l'accantonamento «Piano finanziario ENEA 1985-1989» per lire 200 miliardi; l'accantonamento «Adeguamento antisismico degli edifici nelle zone ad alto rischio» per lire 30 miliardi; l'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimenti» per lire 300 miliardi.

2. Le disponibilità di cui al precedente comma sono versate in un apposito conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di intesa col Ministro del tesoro, in conformità con gli obiettivi del programma di intervento straordinario 1987-1989.

	1987	1988	1989	Totale
Difesa del suolo .....	20	900	1.900	2.820
Fondo tutela ambientale ...	60	20	20	100
Giacimenti ambientali .....	100	100	100	300
Programmi partecipazioni statali .....	-	100	50	150
Tutela e valorizzazione beni culturali .....	100	150	150	400
ENEA .....	100	200	200	500
Adeguamento antisismico .	-	-	30	30
Mutui enti locali .....	-	200	300	500
<b>Totali ...</b>	<b>360</b>	<b>1.670</b>	<b>2.750</b>	<b>4.800</b>

*N.B.* - Per la copertura sono utilizzati in modo conforme solo gli accantonamenti relativi alla difesa del suolo.

Per l'importo residuo sono utilizzate quote parti di accantonamenti relativi a spese in conto capitale, per quanto possibile di destinazione originaria «affine» rispetto alle formalità della difesa del suolo.

La valutazione delle disponibilità è stata operata sulla base della situazione dei fondi speciali al 31 maggio 1987.

**DISEGNO DI LEGGE N. 561**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DEGAN ED ALTRI

**Art. 1.**

1. La protezione, la salvaguardia e lo sviluppo del sistema idrografico del delta del Po costituiscono un problema di premiente interesse nazionale.

2. La Repubblica ne garantisce i valori paesistici, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento e assicura la vitalità socio-economica, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale inter-regionale.

3. Al perseguimento delle predette finalità concorrono lo Stato, le Regioni interessate, gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Al fine di realizzare il complessivo obiettivo è istituito il «Parco interregionale del delta del Po».

5. L'istituzione del Parco interregionale del delta del Po attua la Convenzione di Rasmar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

**Art. 2.**

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente di concorso con i Ministri dell'agricoltura e foreste, per i beni culturali, dei lavori pubblici, dei trasporti, e sentite le regioni Emilia-Romagna e Veneto, saranno stabilite la delimitazione territoriale del Parco e le norme per le eventuali modifiche.

2. Il decreto interministeriale istitutivo individua altresì le parti del territorio del Parco per le quali è confermata la soggezione ai vincoli di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

**Art. 3.**

1. È istituito il Comitato nazionale per il Parco del delta del Po. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente, o da un suo rappresentante, ed è composto dai Ministri dell'agricoltura e foreste, beni culturali, lavori pubblici, trasporti o loro rappresentanti, dai presidenti delle Regioni interessate, o loro rappresentanti, da tre rappresentanti di ciascuna Regione, eletti dai rispettivi Consigli regionali, dai presidenti delle amministrazioni provinciali interessate, o loro rappresentanti, nonché da tre rappresentanti per ogni Regione dei comuni ricompresi nel territorio del Parco.

2. Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato.

3. Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

4. L'approvazione da parte del Comitato, del progetto per un intervento ricompreso nel programma straordinario di cui al successivo articolo 4, sostituisce ogni altra approvazione od altro parere di competenza regionale ministeriale o governativa, ed ha gli effetti propri della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva CEE 851337.

**Art. 4.**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per il Parco del delta del Po predispone un programma straordinario di interventi volto alla sistemazione idrogeologica del sistema idrografico del delta del Po, all'approntamento delle residue opere di difesa dei litorali; alla salvaguardia idroecologica ed alla difesa dell'ambiente, al riassetto del territorio ed alla conservazione del suolo e del sottosuolo; alla

inversione dei processi di inquinamento e di subsidenza; allo sviluppo sociale ed imprenditoriale; al riassetto della viabilità stradale e ferroviaria; alla regolazione ed incremento delle idrovie.

2. Il programma straordinario ripartisce lo stanziamento cui al successivo articolo 5 e contiene i seguenti elementi:

- a) individuazione degli interventi e relative priorità;
- b) tempistica degli interventi;
- c) misure per la protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale, con particolare riguardo al riequilibrio idro-ecologico del sistema idrografico del delta del Po;
- d) vivificazione del territorio lagunare;
- e) le indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale ed i siti interessati.

3. Il Governo stabilirà, sentito il Comitato, il programma finanziario pluriennale degli interventi.

#### Art. 5.

1. I Ministri interessati, le Regioni e gli enti locali interessati, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati a procedere, al fine della progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, mediante concessione da

affidarsi in forma unitaria a trattativa privata anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzioni anche cooperative, loro consorzi, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3.

#### Art. 6.

1. Il segretario del Comitato è il Presidente del Magistrato del Po, che assicura, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

2. Il Comitato ha sede presso l'amministrazione provinciale che ha la più ampia superficie inclusa nel territorio del Parco.

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1988, 1989 e 1990 valutata in lire 200 miliardi annui, si fa fronte mediante, riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo».

2. Per la determinazione degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE N. 833**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

## Art. 1.

1. La protezione, la salvaguardia e lo sviluppo del sistema idrografico del fiume Po, dell'Adige, del Brenta e del Reno, sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

2. La Repubblica ne tutela i valori paesistici, ne garantisce la sicurezza idraulica, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento, ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale interregionale.

3. Al perseguimento delle predette finalità concorrono lo Stato, le Regioni interessate, gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge per sistema idrografico del fiume Po deve intendersi l'intero territorio del bacino idrografico del Po ai sensi del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, così dicasi degli altri bacini, che convogliano le loro acque nell'Alto Adriatico.

## Art. 2.

1. È costituito un Comitato interministeriale denominato «Comitato per la tutela e lo sviluppo del bacino idrografico del fiume Po», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro suo delegato, e composto dai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, o loro rappresentanza, e dai presidenti delle Regioni prevalentemente interessate: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, o loro rappresentanza.

2. Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione

degli interventi previsti dalla presente legge, nonché l'approvazione del Programma generale e dei piani annuali di intervento di cui ai successivi articoli 3 e 4.

3. Esso si esprime in ordine alla ripartizione tra gli enti competenti dello stanziamento complessivo autorizzato.

4. Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

5. Il Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato per il Po, che assicura, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

## Art. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente predispone, d'intesa con le Regioni interessate, il programma per la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1.

2. In fase di prima attuazione tale programma dovrà prioritariamente:

a) fissare le modalità operative inerenti alla raccolta dati, monitoraggio e censimento delle fonti inquinanti;

b) indicare un piano di massima per l'esecuzione di studi ed opere sperimentali, recuperando quanto esistente e prodotto dallo Stato, dalle Regioni ed enti locali;

c) individuare le linee generali degli interventi urgenti e le relative priorità.

3. A tal fine il Comitato interministeriale promuoverà la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica denominata «Agenzia per il risanamento del bacino del Po», alla quale sarà rimesso il compito di provvedere all'espletamento di indagini propedeutiche, per il censimento e per il monitoraggio, ed allo svolgimento degli studi e delle sperimentazioni indispensabili alla redazione del Programma generale e dei piani annuali di intervento nonché di tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti.

## Art. 4.

1. Alla stregua delle previsioni del programma generale, l'Agenzia procederà alla redazione di piani annuali d'intervento i quali, tra l'altro, dovranno:

a) specificare, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dei risultati e per l'individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali ritardi o modifiche;

b) indicare le priorità per l'utilizzazione dei mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

2. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali interessati, i consorzi di bonifica, ciascuno secondo le rispettive competenze, predisporranno i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma generale di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Tali progetti, previa verifica tecnica da parte della Agenzia di cui all'articolo 3, verranno, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma generale, inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere da rilasciarsi da qualsivoglia Amministrazione pubblica, richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge ed agli effetti propri della valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa.

## Art. 5.

1. In caso di inerzia da parte delle Amministrazioni competenti nella predisposizione dei progetti di intervento, il Comitato, su segnalazione dell'Agenzia di cui al precedente articolo 3, potrà procedere, in ragione dell'accertata improcrastinabilità dell'intervento, a sollecitare l'Amministrazione inadempiente a provve-

dere entro congruo termine in relazione alla complessità dell'intervento.

2. Perdurando l'inadempienza, il Comitato stabilirà le modalità per pervenire alla sostituzione ed alla ridefinizione ed all'attuazione degli interventi da ricomprendere nei piani annuali.

## Art. 6.

1. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, i consorzi di bonifica, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati a procedere, al fine della progettazione, esecuzione e gestione degli interventi aventi carattere di studio, ricerca e sperimentazione e deliberati dal Comitato interministeriale, mediante concessione da affidarsi in forma unitaria a trattativa privata anche in deroga alle disposizioni vigenti, a Società, imprese di costruzione anche cooperative e loro consorzi, sentito il Comitato di cui all'articolo 2.

## Art. 7.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 2, una Commissione tecnico-scientifica, con funzioni consultive, di cui dovranno essere chiamati a far parte esponenti di provata qualificazione tecnica nonché membri ai massimi livelli delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni competenti alla esecuzione del piano e di organi collegiali consultivi dello Stato.

2. La Commissione si avvale per la sua attività della struttura dell'Agenzia di cui al precedente articolo 3.

## Art. 8.

1. All'onere di lire 600 miliardi per il 1988, 800 miliardi per il 1989, 1.100 miliardi per il 1990 si provvede mediante gli importi previsti



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, nella tabella C alla voce «Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano» e, per la parte eccedente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Difesa del suolo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 857**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FABBRI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Tutela del bacino idrografico del Po)*

1. La presente legge ha l'obiettivo di dettare norme per assicurare la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, culturale, sociale ed economica dei territori del bacino idrografico del fiume Po quale definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977.

2. Al perseguimento delle finalità predette operano in modo coordinato, nell'ambito di una azione programmatica, lo Stato, le Regioni, le provincie e gli enti locali, in base alle rispettive competenze, secondo le disposizioni che seguono.

3. Agli indirizzi di programma si uniformano gli interventi del Magistrato del Po, le cui attribuzioni rimangono integralmente confermate in conformità ad una azione che tende a privilegiare la valutazione preventiva degli interventi e la loro compatibilità con le esigenze di tutela ambientale della risorsa fluviale.

## Art. 2.

*(Comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico del territorio del Po)*

1. La Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, è costituita in Comitato per la tutela e lo sviluppo sociale ed economico del territorio del bacino del fiume Po.

2. Alle riunioni del Comitato partecipano con voto deliberativo i rappresentanti delle

altre Regioni del bacino, qualora interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato ha le seguenti funzioni:

a) delibera, sentito il Segretario generale, istituito ai sensi del successivo articolo 3, e il comitato tecnico di cui al successivo articolo 4, i criteri generali per la redazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento. In sede di prima attuazione, i criteri generali sono deliberati entro sei mesi dalla costituzione del Comitato;

b) approva, su proposta del Segretario generale, il programma poliennale degli interventi e i piani esecutivi annuali di cui ai successivi articoli 6 e 7, articolati anche per ambiti territoriali e per settori funzionali di materia;

c) definisce, sulla base degli indirizzi formulati dal programma, i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al successivo articolo 11;

d) impartisce direttive nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ed emana atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e di quelle locali in attuazione del programma poliennale e dei piani annuali;

e) approva gli accordi di programma che attribuiscono impegni ripartiti fra le Amministrazioni pubbliche previste nel programma poliennale;

f) valuta le eventuali responsabilità amministrative conseguenti all'accertato discostamento del programma poliennale;

g) vigila sull'attuazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento;

h) approva la relazione annuale, da inviare al Parlamento;

i) formula le proposte normative per una più efficace tutela del bacino idrografico del Po.

## Art. 3.

*(Segretario generale)*

1. È istituito il Segretario generale per la tutela e lo sviluppo del fiume Po e del suo bacino. Il Segretario generale è nominato dal

Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, e resta in carica per un quinquennio.

2. Al Segretario generale è affidato il compito di provvedere all'espletamento delle indagini propedeutiche ed al monitoraggio, alla raccolta dei dati attualmente disponibili, allo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni indispensabili alla redazione del programma generale e dei piani annuali di intervento nonché a tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da ammettere a finanziamento.

3. Redige altresì il programma poliennale degli interventi ed i piani annuali di intervento; verifica la congruità dei progetti da inserire nei piani annuali di intervento, provvede al loro finanziamento secondo ripartizione indicata dal Comitato di cui all'articolo 2 ed a valere sul fondo di cui all'articolo 11, presiede alla loro attuazione con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo.

4. Presenta al Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 2, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del programma allegata al piano annuale di intervento esecutivo.

5. Alla definizione della pianta organica ed al regolamento attuativo dell'Ufficio dell'Alta Segreteria si provvederà con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 2.

#### Art. 4.

##### (Comitato tecnico)

1. Il comitato tecnico istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, risiede presso l'Ufficio del Segretario generale che svolge le funzioni consultive tecniche previste dalla presente legge. Esprime parere ogni qualvolta è richiesto dal Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 2 o dal Segretario generale.

#### Art. 5.

##### (Comitato scientifico)

1. È istituito presso l'Ufficio del Segretario generale il comitato scientifico per la tutela e lo sviluppo del bacino del Po.

2. Il comitato, che ha funzioni di consulenza, è composto da undici membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 2, tra persone di accertata specializzazione e competenza interdisciplinare nelle materie della geologia, dell'idrologia, del paesaggio, della conservazione naturalistica per la flora e la fauna, della botanica, dell'economia, dell'industria e dell'agricoltura e dei trasporti anche fluviali.

3. Esso è integrato da elementi in possesso di competenze specialistiche scelti anche a livello internazionale ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dalla importanza del problema.

#### Art. 6.

##### (programma pluriennale)

1. Il programma pluriennale è predisposto dal Segretario generale sulla base delle proposte formulate dalle Amministrazioni statali competenti, dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, ed in conformità ai criteri generali deliberati dal Comitato interministeriale.

2. Le Amministrazioni statali e le Regioni presentano le proposte per la formulazione del programma generale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge; in caso di inutile decorso del termine il Segretario generale provvede autonomamente all'elaborazione del programma.

3. Il programma ha durata quinquennale, ed è suscettibile di aggiornamenti annuali.

4. Il programma in particolare:

a) individua le azioni da intraprendere, articolate anche per ambiti territoriali di riferimento e per settori funzionali di materia;

b) specifica i tempi di attuazione delle azioni di cui alla precedente lettera a);

c) individua le aree che per le loro particolari caratteristiche fisiche e vocazionali sono soggette a speciale regolamentazione, promuovendo la costituzione di parchi, zone protette e aree di tutela naturalistica;

d) definisce gli indirizzi di sviluppo economico nel campo delle attività della produzione, dei servizi, dell'energia e delle comunicazioni anche fluviali;

e) determina i criteri per la lotta agli inquinamenti dell'acqua e dell'aria utilizzando le risorse tecniche disponibili presso le Amministrazioni pubbliche competenti, coordinandone l'azione e sollecitandone lo svolgimento;

f) determina i criteri per il recupero del dissesto idrogeologico in atto anche con riferimento al sistema delle affluenze e coordinandoli con gli interventi previsti dallo Stato per le aree ad alto rischio ambientale;

g) indica gli obiettivi che possono essere più proficuamente perseguiti per il tramite di iniziative comuni;

h) determina le risorse da destinare agli interventi sulla base di programmi di fattibilità economica.

5. Le Amministrazioni statali e le Regioni presentano le proposte per l'aggiornamento del programma entro il 31 ottobre di ciascun anno; in caso di inutile decorso del termine, il Segretario generale provvede alla formulazione delle proposte.

#### Art. 7.

##### *(Piani annuali)*

1. I piani annuali sono redatti dal Segretario generale, sentito il comitato tecnico, nel rispetto delle direttive delle priorità fissate dal programma poliennale tenendo conto delle indicazioni delle Amministrazioni statali e delle Regioni.

2. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali interessati, i consorzi di bonifica, ciascuno secondo le rispettive competenze, predisporranno i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma poliennale di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. Tali progetti, previa verifica tecnica da parte dell'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 3, verranno, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma poliennale, inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere da rilasciarsi da qualsivoglia Amministrazione pubblica, richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge ed agli effetti propri della valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa.

#### Art. 8.

##### *(Attuazione del piano annuale)*

1. All'attuazione degli interventi previsti dal piano annuale provvedono le Amministrazioni statali, le Regioni e gli altri enti locali secondo la rispettive competenze.

2. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti locali, il Segretario generale promuove accordi di programma.

3. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attivazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

4. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento.

5. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è vincolante nei confronti di tutte le Amministrazioni partecipanti.

6. Le previsioni contenute nell'accordo di programma attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

7. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il Comitato interministeriale delibera l'intervento sostitutivo del Segretario generale.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero su sua delega il Segretario generale, provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 9.

*(Società di servizi)*

1. Al fine di provvedere alle attività di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive e alla raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Segretario generale è autorizzato a stipulare convenzioni di servizi con società a prevalente partecipazione pubblica sentito il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 2.

Art. 10.

*(Servizio informativo)*

1. L'Ufficio del Segretario generale organizza, anche avvalendosi della facoltà di cui al precedente articolo 9, il servizio informativo per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati raccolti a favore delle pubbliche Amministrazioni interessate e di chiunque ne abbia interesse in adempimento del dovere di informazione previsto all'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

Art. 11.

*(Fondo)*

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo al quale affluiscono tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per la tutela e lo sviluppo sociale ed economico dei territori interessati.

2. Nella contabilità del fondo saranno inserite anche le indicazioni riguardanti le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Amministrazioni dello Stato nei loro vari settori di competenza, dalle Regioni, dalle province e dagli altri enti locali in quanto attinenti alle finalità di coordinamento e di intervento perseguite dal programma pluriennale previsto dalla presente legge.

Art. 12.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge dovranno essere approvati i regolamenti funzionali alla immediata operatività della Segreteria generale e del comitato scientifico.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina i Ministri interessati, le Regioni e le istituzioni in attesa della piena funzionalità operativa del disposto della presente legge e del suo raccordo con quelle della difesa del suolo e dell'istituzione dei parchi nazionali, delle riserve naturali e marine.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1183**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZANELLA ED ALTRI

## Art. 1.

*(Tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico)*

1. La presente legge ha l'obiettivo di dettare norme per assicurare la tutela idrogeologica e la valorizzazione ecologica ed economica dei territori ricadenti nei bacini dei fiumi dell'Alto Adriatico, a monte del bacino idrografico del Po sino al confine di Stato con la Jugoslavia secondo le perimetrazioni che saranno disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai fini di attuazione della presente legge. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge:

a) la costruzione e la manutenzione delle opere di navigazione interna e delle opere di sistemazione di bacini idrografici con interventi di carattere idraulico, idraulico agrario e di forestazione. Sono comprese altresì le opere di moderazione delle piene mediante serbatoi di invaso, casse di espansioni, scaricatori, scolmatori;

b) gli interventi di tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, e la loro utilizzazione ad uso potabile, irriguo ed idroelettrico;

c) la regolamentazione dell'attività estrattiva dei materiali degli alvei finalizzata alla buona regimazione delle acque dei fiumi;

d) la costruzione e la manutenzione delle opere di protezione da frane e valanghe;

e) la costruzione e la manutenzione di opere di bonifica ed irrigazione;

f) la regolamentazione degli usi dei territori interessati dai corsi d'acqua;

g) la costruzione di zone di interesse naturalistico anche per le utilizzazioni del tempo libero;

h) le attività di raccolta dati, studio, e normative connesse con i precedenti punti;

i) ogni altra iniziativa, opera, criterio direttivo idoneo a realizzare le finalità indicate nel presente articolo.

2. Al perseguimento delle finalità predette operano in modo coordinato, nell'ambito di una azione programmatica unitaria, lo Stato, le Regioni, le province e gli enti locali, in base alle rispettive competenze, secondo le disposizioni che seguono, con l'obiettivo generale di assicurare la compatibilità degli interventi programmati con la tutela dell'ecosistema fluviale nel quale si inseriscono.

3. Agli indirizzi di programma si uniformano gli interventi del Magistrato alle acque, le cui attribuzioni, ove non in contrasto con la presente legge, rimangono integralmente confermate.

## Art. 2.

*(Comitato permanente per l'Alto Adriatico)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato permanente per l'Alto Adriatico costituito da:

a) il Ministro dell'ambiente, che esercita le funzioni di presidente;

b) il Ministro dei lavori pubblici;

c) il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

d) il Ministro per i beni culturali e ambientali;

e) il presidente della Giunta regionale del Veneto;

f) il presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. È facoltà dei Ministri delegare alle funzioni del Comitato un Sottosegretario del rispettivo Dicastero. I presidenti delle Giunte regionali possono farsi rappresentare dal vice presidente della Giunta o dall'assessore delegato all'ambiente.

3. Il Comitato si riunisce, con cadenza almeno trimestrale, presso la sede del Magistrato alle acque di Venezia, dove è costituita la Segreteria generale:

a) delibera, sentito il Segretario generale istituito ai sensi dell'articolo 3 e il Comitato

tecnico di cui all'articolo 4, i criteri generali per la redazione del programma pluriennale e dei piani annuali di intervento. In sede di prima attuazione, i criteri generali sono deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei dati e dei documenti già acquisiti, fatti salvi i successivi tempestivi aggiornamenti anche in correlazione con l'avanzamento dello stato delle informazioni;

b) approva, su proposta del Segretario generale, il programma pluriennale degli interventi e i piani esecutivi annuali di cui agli articoli 6 e 7, articolati anche per ambiti territoriali e per settori funzionali di materia;

c) definisce, sulla base degli indirizzi formulati dal programma, i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 11;

d) impartisce direttive nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ed emana atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e di quelle locali in attuazione del programma pluriennale e dei piani annuali;

e) approva gli accordi di programma che attribuiscono impegni ripartiti fra le Amministrazioni pubbliche previste nel programma pluriennale;

f) valuta le eventuali responsabilità amministrative conseguenti all'accertato discostamento del programma pluriennale;

g) vigila sull'attuazione del programma pluriennale e dei piani annuali di intervento;

h) approva la relazione annuale, da inviare al Parlamento;

i) formula le proposte normative e detta gli indirizzi generali per una più efficace tutela dei bacini idrografici dei fiumi di cui all'articolo 1 e delle acque sotterranee ricadenti nell'ambito dei bacini suddetti.

#### Art. 3.

(*Segretario generale*)

1. È istituito il Segretario generale per la tutela e lo sviluppo dei bacini dei fiumi dell'Alto Adriatico. Il Segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, e resta in carica per un quinquennio.

2. Il Segretario generale provvede agli studi, ricerche e sperimentazioni indispensabili alla redazione del programma generale e dei piani annuali di intervento nonché a tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da ammettere a finanziamento.

3. Redige altresì il programma pluriennale degli interventi ed i piani annuali di intervento; verifica la congruità dei progetti da inserire nei piani annuali di intervento; provvede al loro finanziamento secondo la ripartizione indicata dal Comitato di cui all'articolo 2 ed a valere sul fondo di cui all'articolo 11; presiede alla loro attuazione con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo.

4. Presenta al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del programma, allegata al piano annuale di intervento esecutivo.

5. Alla definizione della pianta organica ed alla emanazione del regolamento attuativo dell'Ufficio del Segretario generale si provvederà con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, che dispone altresì in merito alla sede delle strutture dell'Ufficio di Segreteria.

6. Sono attribuite al Segretario generale le competenze demandate dall'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, rispettivamente al Ministro dei lavori pubblici ed al regolatore di nomina governativa.

#### Art. 4.

(*Comitato tecnico*)

1. Il comitato tecnico ha la seguente composizione:

a) il Segretario generale di cui all'articolo 3, che lo presiede;

b) un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dell'ambiente;

c) un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

d) un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) un funzionario direttivo, designato da ciascuno dei presidenti delle giunte regionali di cui all'articolo 2;

f) un esperto designato dal Ministro dei lavori pubblici;

g) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;

h) il Presidente del Magistrato alle acque;

i) un funzionario della Segreteria generale, che esplica le funzioni di segretario.

2. Il comitato risiede presso l'Ufficio del Segretario generale che svolge le funzioni consultive tecniche previste dalla presente legge. Esprime parere ogni qualvolta è richiesto dal Comitato di cui all'articolo 2 o dal Segretario generale. Esso è integrato da elementi in possesso di competenze specialistiche, scelti anche a livello internazionale, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dall'importanza del problema. Esso si intende costituito qualunque sia il numero dei suoi componenti, allorchè è scaduto il termine fissato dal Segretario generale per le nomine di competenza delle varie Amministrazioni.

#### Art. 5.

##### (Programma pluriennale)

1. Il programma pluriennale è predisposto dal Segretario generale sulla base delle proposte formulate dalle Amministrazioni statali competenti, dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, ed in conformità ai criteri generali deliberati dal Comitato di cui all'articolo 2.

2. Le Amministrazioni statali e le Regioni presentano le proposte per la formulazione del programma generale entro sei mesi dall'apposito invito comunicato dal Segretario generale entro trenta giorni dalla sua nomina; in caso di inutile decorso del termine il Segretario generale provvede autonomamente all'elabo-

razione del programma sulla base dei dati ed elementi comunque disponibili.

3. Il programma ha durata quinquennale, ed è suscettibile di aggiornamenti annuali.

4. Il programma in particolare:

a) individua le azioni da intraprendere, articolate anche per ambiti territoriali di riferimento e per settori funzionali di materia;

b) specifica i tempi di attuazione delle azioni di cui alla lettera a);

c) individua le aree che per le loro particolari caratteristiche fisiche e vocazionali sono soggette a speciale regolamentazione, promuovendo la costituzione di parchi, zone protette e aree di tutela naturalistica;

d) definisce gli indirizzi di sviluppo economico nel campo delle attività della produzione, dei servizi, dell'energia e delle comunicazioni anche fluviali;

e) determina i criteri per la lotta all'inquinamento di corpi idrici superficiali e delle falde sotterranee dell'acqua utilizzando le risorse tecniche disponibili presso le Amministrazioni pubbliche competenti, coordinandone l'azione e sollecitandone lo svolgimento allo scopo di incidere sui cicli produttivi e quindi sulle cause degli inquinamenti stessi;

f) determina i criteri per il recupero del dissesto idrogeologico in atto anche con riferimento al sistema delle affluenze;

g) indica gli obiettivi che possono essere più proficuamente perseguiti per il tramite di iniziative comuni;

h) determina le risorse da destinare agli interventi sulla base di programmi di fattibilità economica.

5. Le Amministrazioni statali e le Regioni presentano le proposte per l'aggiornamento del programma entro il 31 ottobre di ciascun anno; in caso di inutile decorso del termine, il Segretario generale provvede alla formulazione delle proposte.

#### Art. 6.

##### (Piani annuali)

1. I piani annuali sono redatti dal Segretario generale, sentito il comitato tecnico, nel rispetto delle direttive delle priorità fissate dal



programma pluriennale tenendo conto delle indicazioni delle Amministrazioni statali e delle Regioni.

2. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali interessati, i consorzi di bonifica, ciascuno secondo le rispettive competenze, predisporranno i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma pluriennale di cui all'articolo 6.

3. Tali progetti, previa verifica tecnica da parte dell'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 3, verranno, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma pluriennale, inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere da rilasciarsi da qualsivoglia Amministrazione pubblica, richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge. Agli effetti della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa in materia, il Segretario generale può disporre l'espletamento delle relative procedure, anche in via sperimentale, in attesa delle definitive discipline legislative.

#### Art. 7.

##### *(Attuazione del piano annuale)*

1. All'attuazione degli interventi previsti dal piano annuale provvedono le Amministrazioni statali, le Regioni e gli altri enti locali secondo le rispettive competenze.

2. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti locali, il Segretario generale promuove accordi di programma.

3. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attivazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

4. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento.

5. L'accordo di programma è approvato con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante nei confronti di tutte le Amministrazioni partecipanti. È fatto divieto alle stesse Amministrazioni di finanziare ed eseguire, interventi rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, che non siano previsti nei citati piani pluriennale e annuale. Si fa eccezione per gli interventi disposti con preminente finalità di tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Di tali interventi effettuati con rito di somma urgenza dovrà essere data comunicazione, entro venti giorni dall'affidamento dei lavori, all'Ufficio del Segretario generale, a cura dell'Amministrazione che ne dispone l'esecuzione.

6. Le previsioni contenute nell'accordo di programma attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

7. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'Amministrazione o ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 delibera l'intervento sostitutivo del Segretario generale.

8. Il Segretario generale provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali, comunitarie, e dei principi generali dell'ordinamento.

#### Art. 8.

##### *(Società di servizi)*

1. Al fine di provvedere alle attività di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive e alla raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Segretario generale è autorizzato a stipulare convenzioni con società di servizi a prevalente partecipazione pubblica, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

## Art. 9.

*(Servizio informativo)*

1. L'Ufficio del Segretario generale organizza, anche avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 9, il servizio informativo per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati raccolti a favore delle pubbliche Amministrazioni interessate e di chiunque ne abbia interesse in adempimento del dovere di informazione previsto all'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

2. È fatto obbligo alle Amministrazioni pubbliche di consentire l'accesso ai propri archivi, ed alle proprie banche dati già costituite, per le finalità di formazione del servizio informativo di cui al comma 1.

## Art. 10.

*(Fondo)*

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo al quale affluiscono le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il funzionamento degli organismi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Nella contabilità del fondo saranno inserite anche le indicazioni riguardanti le risorse

finanziarie messe a disposizione dalle Amministrazioni dello Stato nei loro vari settori di competenza, dalle Regioni, dalle provincie e dagli altri enti locali in quanto attinenti alle finalità di coordinamento e di intervento perseguite dal programma pluriennale previsto dalla presente legge.

## Art. 11.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge dovranno essere approvati i regolamenti funzionali alla immediata operatività della Segreteria generale e del comitato tecnico.

2. Sino all'approvazione dei programmi pluriennale ed annuale, previsti agli articoli 6 e 7, è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche di dare corso ad opere ed interventi rientranti nelle previsioni dell'articolo 1, i cui progetti non siano stati definitivamente approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le modifiche necessarie al finanziamento della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.